

622.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|--|--------|--|--------|
| Comunicazioni | 3 | (Sezione 7 — Articolo 8 ed emendamenti) .. | 15, 16 |
| Missioni vaevoli nella seduta del 17 novembre 1999 | 3 | (Sezione 8 — Articolo 9 ed emendamenti) .. | 16, 17 |
| Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) | 3 | (Sezione 9 — Articolo 10 ed emendamenti) . | 17 |
| Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento) | 4 | (Sezione 10 — Articolo 12 ed emendamenti) .. | 18, 19 |
| Ministro della difesa (Trasmissione di un documento) | 4 | (Sezione 11 — Articolo 13 ed emendamenti) .. | 20, 21 |
| Nomina ministeriale (Comunicazione) | 4 | (Sezione 12 — Articolo 14 ed emendamento) . | 22 |
| Atti di controllo e di indirizzo | 4 | (Sezione 13 — Articolo 15) | 22 |
| <i>ERRATA CORRIGE</i> | 4 | (Sezione 14 — Ordini del giorno) | 22 |
| Disegno di legge S. 4090 (approvato dalla I Commissione del Senato) n. 6305 | 5 | Interrogazioni concernenti il crollo di un edificio nella città di Foggia | 34 |
| (Sezione 1 — Articolo 2 ed emendamenti) .. | 5 | (Sezione 1 — Interrogazioni) | 34 |
| (Sezione 2 — Articolo 3 ed emendamenti) .. | 7, 8 | Proposte di legge costituzionale nn. 168-226-1605-2003-2951-3327-3932-4601-5468-5469-5470-5471-5472-5561-5615-5710-5892 | 44 |
| (Sezione 3 — Articolo 4 ed emendamenti) .. | 9, 10 | (Sezione 1 — Articolo 1 ed emendamenti) .. | 44, 47 |
| (Sezione 4 — Articolo 5 ed emendamenti) .. | 11, 12 | (Sezione 2 — Articolo 2, emendamenti e subemendamenti) | 53, 54 |
| (Sezione 5 — Articolo 6, emendamenti, subemendamento ed articoli aggiuntivi) | 12, 13 | (Sezione 3 — Articolo 3 ed emendamenti) .. | 62, 64 |
| (Sezione 6 — Articolo 7 ed emendamenti) .. | 14, 15 | | |

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

Missioni valedoli nella seduta del 17 novembre 1999.

Aleffi, Amoruso, Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, De Franciscis, Diliberto, Dini, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Lento, Li Calzi, Maccanico, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Montecchi, Morgando, Pinza, Polenta, Ranieri, Rivera, Rossetto, Schietroma, Scoca, Selva, Sinisi, Solaroli, Treu, Turco, Turroni, Vigneri, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta):

Aleffi, Amoruso, Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, Danese, D'Amico, De Franciscis, Diliberto, Dini, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Lento, Li Calzi, Maccanico, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Pinza, Polenta, Pozza Tascia, Ranieri, Rivera, Rossetto, Scantamburlo, Schietroma, Scoca, Selva, Sinisi, Solaroli, Treu, Turco, Turroni, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 16 novembre 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

NAN e GAGLIARDI: « Disposizioni in materia di intitolazione di piazze o strade pubbliche » (6565);

CIAPUSCI: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Nuova Zelanda e della relativa intesa amministrativa di applicazione, firmati a Roma il 22 giugno 1998 » (6566);

ALOI ed altri: « Norme in favore dell'agriturismo » (6567);

CAVERI: « Disposizioni in materia di impianti idroelettrici in serie » (6568);

AMATO: « Disposizioni in materia di vincoli alla proprietà privata per motivi di interesse storico-archeologico » (6569).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

VOLONTÈ ed altri: « Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica » (6427);

II Commissione (Giustizia):

BONO ed altri: « Modifica all'articolo 19 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge

23 maggio 1997, n. 135, recante norme sul processo amministrativo » (6364) *Parere delle Commissioni I e VIII*;

III Commissione (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica araba d'Egitto sulla cooperazione nel settore della difesa, con annesso, fatto a Roma il 23 marzo 1998 » (6429) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V e X*;

VII Commissione (Cultura):

GARDIOL: « Disposizioni per favorire l'alfabetizzazione informatica e telematica » (6471) *Parere delle Commissioni I, V, IX e XI*;

X Commissione (Attività produttive):

MARIANI e CESETTI: « Istituzione del marchio "made in Italy" » (6265) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VI, VIII, XI e XIV*.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Con lettera in data 12 novembre 1999, il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ha trasmesso copia di un'ordinanza emessa dal Presidente stesso in data 12 novembre 1999 nei confronti del personale dell'Enel in merito agli scioperi proclamati in data 4 e 5 novembre dal coordinamento nazionale dei delegati RSU della produzione Enel e dalle organizzazioni sindacali RdB-energia-CUB e COBAS-energia, per il periodo dal 16 al 19 novembre 1999.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera in data 15 novembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione — corredata dal bilancio di previsione 1999, dalla pianta organica e dal conto consuntivo 1998 — sull'attività svolta nel 1998 dalla Lega navale italiana.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera in data 8 novembre 1999 ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del signor Giuseppe CAPANNA a componente del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps).

Tale comunicazione è deferita alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 16 novembre 1999, alla pagina 4, prima colonna, alla trentaquattresima riga, sostituire le parole: « Parere delle Commissioni II, IV, V e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) », con le seguenti: « : Parere delle Commissioni I, IV, V e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) ».

DISEGNO DI LEGGE: S. 4090. — DISPOSIZIONI TEMPORANEE PER AGEVOLARE GLI INTERVENTI ED I SERVIZI DI ACCOGLIENZA DEL GRANDE GIUBILEO DELL'ANNO 2000 (APPROVATO DALLA I COMMISSIONE DEL SENATO) (6305)

(A.C. 6305 — sezione 1)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

(Disposizioni per il Ministero dell'interno).

1. Anche in relazione alle necessità di ridislocazione o di adeguamento logistico dei presidi territoriali e delle caserme della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse alle celebrazioni del Grande Giubileo del 2000, il Ministro dell'interno, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, ovvero nell'ambito delle dotazioni di bilancio delle pertinenti unità previsionali per i lavori di manutenzione, è autorizzato a definire specifici programmi di spesa che possono comprendere ristrutturazioni e completamenti di edifici già esistenti.

2. Per i contratti di locazione, quando ne ricorra l'urgenza, l'Amministrazione può provvedere alla relativa stipulazione o al rinnovo e alla conseguente approvazione, sulla base di una valutazione tecnico-economica rilasciata da soggetti pub-

blici diversi dagli uffici tecnici erariali, dotati di qualificazione e capacità tecnica adeguate, ovvero di dichiarazione assentita da giuramento di un professionista nominato dal Consiglio dell'ordine professionale competente.

3. Nell'ambito del quinquennio di mantenimento in bilancio delle risorse finanziarie di cui all'articolo 50, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono essere definiti programmi che comportino anche la stipulazione di contratti successivi, purché la somma degli impegni di spesa, nel tempo, non superi l'ammontare e la durata dei limiti d'impegno definiti dal predetto articolo 50, comma 1, lettera e), della legge n. 448 del 1998.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: Anche in relazione *con le seguenti:* Nei comuni e nelle regioni interessati all'evento giubilare di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 651, anche in relazione

2. 1. Migliori, Armaroli, Nania, Anedda, Menia.

Al comma 1, dopo le parole: vigili del fuoco aggiungere le seguenti: e del corpo forestale dello Stato.

2. 8. Storace.

Al comma 1, sostituire le parole: connesse alle celebrazioni del Grande Giubileo del 2000 con le seguenti: delle aree interessate dai percorsi storici giubilari.

2. 4. Luciano Dussin, Fontan, Fontanini, Stucchi.

Al comma 1, sostituire le parole: è autorizzato con la seguente: può.

2. 9. Storace.

Al comma 1, sostituire le parole: possono comprendere con la seguente: comprenderanno.

2. 12. Storace.

Al comma 1, sopprimere le parole: ristrutturazioni e

2. 13. Storace.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: sentito il parere del ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica.

2. 7. Storace.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: sentito il parere del ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. 10. Storace.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché l'attivazione di un programma di collegamento informatico tra le strutture centrali e periferiche, anche mobili, delle forze di pubblica sicu-

rezza ad ordinamento militare e civile, soprattutto nelle aree interessate dal maggior flusso di turisti e presso le aree di confine, nonché le strutture aeroportuali e portuali.

2. 6. Michelini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Di tali programmi sono informate le competenti Commissioni parlamentari.

2. 2. Migliori, Armaroli, Nania, Fragalà, Anedda, Menia.

Al comma 2, sopprimere le parole: quando ne ricorra l'urgenza.

2. 23. Storace.

Al comma 2, sostituire la parola: quando con la seguente: allorquando.

2. 15. Storace.

Al comma 2, sostituire la parola: può con la seguente: deve.

2. 16. Storace.

Al comma 2, sopprimere la parola: relativa.

2. 17. Storace.

Al comma 2, sopprimere le parole da: sulla base fino alla fine del comma.

2. 3. Migliori, Armaroli, Nania, Fragalà, Anedda.

Al comma 2, dopo le parole: tecnico-economica aggiungere la seguente: giuridica.

2. 18. Storace.

Al comma 2, sostituire le parole da: da soggetti pubblici diversi *fino alla fine del comma con le seguenti:* dagli uffici tecnici erariali, o dal Genio civile, o dal provveditorato alle opere pubbliche.

2. 5. Luciano Dussin, Fontan, Fontanini, Stucchi.

Al comma 2, dopo le parole: da soggetti pubblici *aggiungere le seguenti:* da stabilire e indicare chiaramente.

2. 14. Storace.

Al comma 2, dopo le parole: capacità tecnica *aggiungere la seguente:* riconosciuta.

2. 19. Storace.

Al comma 2, sostituire la parola: ovvero *con la seguente:* oppure.

2. 20. Storace.

Al comma 2, sopprimere le parole: assentita da giuramento.

2. 24. Storace.

Al comma 2, sostituire la parola: professionista *con le seguenti:* libero professionista.

2. 21. Storace.

Al comma 2, aggiungere in fine, le parole: purché persona gradita dalla pubblica amministrazione e nominata con apposito decreto.

2. 22. Storace.

Sopprimere il comma 3.

2. 25. Storace.

Al comma 3, sostituire la parola: possono *con la seguente:* dovranno.

2. 26. Storace.

Al comma 3, sostituire le parole: la somma *con le seguenti:* il totale della somma.

2. 27. Storace.

Al comma 3, dopo le parole: non superi *aggiungere le seguenti:* di un quarto.

2. 28. Storace.

(A.C. 6305 – sezione 2)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

*(Disposizioni
per il Ministero degli affari esteri).*

1. Per far fronte alle numerose richieste di rilascio di visti di ingresso in Italia in occasione delle celebrazioni per il Giubileo, è autorizzata l'assunzione di sedici contrattisti da parte delle rappresentanze diplomatico-consolari maggiormente coinvolte nell'avvenimento. Le rappresentanze interessate possono, pertanto, stipulare direttamente fino ad un massimo di sedici contratti di diritto privato per lavoro a tempo determinato a decorrere dal 1° ottobre 1999 fino al 30 marzo 2001.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di lire 247 milioni per l'anno 1999, di lire 985 milioni per l'anno 2000 e di lire 247 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 4. Savarese.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3 — 1. In considerazione della particolare rilevanza dell'incarico del rilascio dei visti d'ingresso, per potenziare l'organico degli uffici addetti al rilascio dei visti delle rappresentanze diplomatico-consolari maggiormente coinvolte dalle celebrazioni per il Giubileo, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, il Ministro degli affari esteri, sentito il parere dei Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, comunica con proprio decreto le sedi diplomatico-consolari individuate, nonché i requisiti e le modalità con cui il personale dei ministeri di cui al presente articolo può inoltrare domanda per prestare servizio presso le stesse a decorrere dal 1o ottobre 1999 sino al 30 marzo 2001. Agli oneri finanziari necessari all'attuazione del presente articolo provvede, con propri decreti, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. 3. Luciano Dussin, Fontan, Fontanini, Stucchi.

Sopprimere il comma 1.

3. 5. Savarese.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: sedici con la seguente: dieci.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: sedici con la seguente: dieci.

3. 7. Savarese.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: sedici con la seguente: venti.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: sedici con la seguente: venti.

3. 6. Savarese.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: rappresentanze diplomatico-consolari aggiungere le seguenti: nei paesi a prevalente religione cattolica.

3. 8. Savarese.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , da individuare con apposito decreto del ministero degli affari esteri.

3. 14. Storace.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , sentito il parere del ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica.

3. 11. Storace.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , sentito il parere del ministro del lavoro e della previdenza sociale.

3. 12. Storace.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: possono con la seguente: dovranno.

3. 17. Storace.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: sedici contratti *fino alla fine del periodo con le seguenti:* venti contratti di diritto privato per lavoro a tempo determinato con lavoratori posti in mobilità dalle aziende del Lazio a decorrere dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2000.

3. 15. Storace.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: sedici contratti *fino alla fine del periodo con le seguenti:* venti contratti di diritto privato per lavoro a tempo determinato con lavoratori posti in cassa di integrazione straordinaria dalle aziende del Lazio a decorrere dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2000.

3. 16. Storace.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 1° ottobre 1999 *fino al 30 marzo 2001 con le seguenti:* 1° gennaio 2000 *fino al 31 dicembre 2000.*

3. 18. Storace.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 1° ottobre 1999 *con le seguenti:* 1° dicembre 1999.

3. 19. Storace

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 30 marzo 2001 *con le seguenti:* 31 dicembre 2000.

3. 1. Migliori, Armaroli, Nania, Fragalà, Anedda, Menia.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 30 marzo 2001 *con le seguenti:* 15 gennaio 2001.

3. 9. Savarese.

Sopprimere il comma 2.

3. 10. Savarese.

Al comma 2, sopprimere le parole: e di lire 247 miliardi per l'anno 2001.

3. 2. Migliori.

Al comma 2, sostituire le parole: parzialmente utilizzando *con le seguenti* utilizzando in parte.

3. 20. Storace.

(A.C. 6305 – sezione 3)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

(Lavoro straordinario e temporaneo).

1. Nel periodo compreso tra il 1° dicembre 1999 e il 30 giugno 2001 le amministrazioni e gli enti pubblici, relativamente alle prestazioni lavorative comunque connesse alla programmazione, alla organizzazione e allo svolgimento delle celebrazioni giubilari, sono autorizzate, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica e sentite le organizzazioni sindacali, a derogare alle vigenti disposizioni recanti limiti al numero massimo di ore di lavoro straordinario, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio.

2. Nel periodo di cui al comma 1, l'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo Spa, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, può assumere, per le attività direttamente connesse al Giubileo, nei limiti di duecento unità, personale con contratto di lavoro a tempo determinato e avvalersi di imprese fornitrici di lavoro temporaneo, anche in deroga alle percentuali eventualmente previste in via generale, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 24 giugno 1997, n. 196, dal contratto collettivo della categoria, nei limiti delle risorse disponibili.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

Sopprimerlo

4. 4. Savarese.

Sopprimere il comma 1.

4. 5. Savarese.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2000.

4. 10. Storace.

Al comma 1, dopo le parole: organizzazioni sindacali: aggiungere la seguente: riconosciute.

4. 11. Storace.

Al comma 1, dopo le parole: organizzazioni sindacali: aggiungere le seguenti: , sentito il parere del ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica,

4. 12. Storace.

Al comma 1, dopo le parole: organizzazioni sindacali: aggiungere le seguenti: , sentito il parere del ministro del lavoro e della previdenza sociale,

4. 13. Storace.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le ore di lavoro straordinario eccedenti quanto stabilito da contratto non sono soggette ad imposte fiscali e previdenziali.

4. 2. Luciano Dussin, Fontan, Fontanini, Stucchi.

Sopprimere il comma 2.

*** 4. 3.** Luciano Dussin, Fontan, Fontanini, Stucchi.

Sopprimere il comma 2.

*** 4. 6.** Savarese.

Al comma 2, sostituire le parole: può assumere con la seguente: assumerà.

4. 15. Storace.

Al comma 2, dopo le parole: può assumere aggiungere le seguenti: tramite ufficio di collocamento.

4. 8. Mazzocchi, Savarese.

Al comma 2, dopo la parola: direttamente aggiungere le seguenti: e indirettamente collegate o.

4. 16. Storace.

Al comma 2, sostituire la parola: duecento con la seguente: cento.

4. 7. Savarese.

Al comma 2, dopo le parole: duecento unità, aggiungere le seguenti: sentito il parere del ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica

4. 18. Storace.

Al comma 2, dopo le parole: duecento unità, aggiungere le seguenti: sentito il parere del ministro del lavoro e della previdenza sociale,

4. 19. Storace.

Al comma 2, sostituire le parole da: personale con contratto di lavoro fino alla fine del comma con le seguenti: con con-

tratto di lavoro a tempo determinato lavoratori posti in mobilità dalle imprese operanti nel Lazio.

4. 20. Storace.

Al comma 2, sostituire le parole da: personale con contratto di lavoro fino alla fine del comma con le seguenti: con contratto di lavoro a tempo determinato lavoratori posti in cassa di integrazione straordinaria dalle imprese operanti nel Lazio.

4. 21. Storace.

Al comma 2, sopprimere le parole da: e avvalersi di imprese fornitrici di lavoro temporaneo fino alla fine del comma.

4. 23. Storace.

Al comma 2, sopprimere le parole: e avvalersi di imprese fornitrici di lavoro temporaneo.

4. 9. Mazzocchi, Savarese.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Nel periodo di cui al comma 1, le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché gli enti locali di cui all'articolo 14 della presente legge, sono autorizzati a fare ricorso a risorse umane e tecniche per il concorso alla vigilanza e alla custodia di beni mobili ed immobili interessati dall'evento giubilare, secondo quanto disposto dall'articolo 134 e seguenti del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Per la stipulazione dei relativi contratti il Ministro dell'interno predetermina le tariffe da applicare in relazione alla specificità dei servizi. Con la procedura prevista dall'articolo 8 della presente legge, le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché gli enti locali, possono utilizzare, previa richiesta, le somme di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 270,

nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, per la gestione dei suddetti servizi di vigilanza e di custodia.

4. 1. Gasparri, Armaroli, Migliori.

(A.C. 6305 - sezione 4)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 5.

(Università di Roma Tor Vergata).

1. L'Università di Roma Tor Vergata è autorizzata, a valere sui fondi di cui alla legge 25 giugno 1985, n. 331, e successive modificazioni, in materia di edilizia universitaria, ad anticipare, nel limite di cento miliardi di lire nel triennio 1999-2001, le somme occorrenti per gli interventi da realizzare nel comprensorio dell'Università stessa e per le relative occorrenti connessioni con le infrastrutture limitrofe, per consentire il regolare svolgimento degli eventi e delle manifestazioni giubilari da celebrare nell'anno 2000 nel comprensorio medesimo. Le somme di cui al presente comma non concorrono alla determinazione del fabbisogno del sistema universitario di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Il prefetto di Roma, su richiesta del rettore dell'Università di Roma Tor Vergata, e limitatamente alle aree del relativo comprensorio, può adottare, ove non si possa altrimenti provvedere stante l'urgente necessità, ordinanze contingibili ed urgenti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per il tempo necessario ad assicurare la piena fruibilità di tutte le aree appartenenti al predetto comprensorio per la celebrazione degli eventi e delle manifestazioni giubilari, anche con riferimento ad eventuali interventi di ripristino.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1. Luciano Dussin, Fontan, Fontanini, Stucchi.

Sopprimere il comma 1.

5. 2. Luciano Dussin, Fontan, Fontanini, Stucchi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: anticipare con la seguente: utilizzare.

5. 4. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: cento miliardi con le seguenti: centocinquanta miliardi.

5. 5. Storace.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per le relative occorrenti connessioni con le seguenti: per i relativi collegamenti.

5. 6. Storace.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: non concorrono fino alla fine del periodo con le seguenti: potranno concorrere alla determinazione, dopo il 30 giugno 2001, del fabbisogno del sistema universitario.

5. 7. Storace.

Sopprimere il comma 2.

5. 3. Luciano Dussin, Fontan, Fontanini, Stucchi.

Al comma 2, dopo le parole: Tor Vergata, aggiungere le seguenti: sentito il parere del ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica,

5. 8. Storace.

Al comma 2, dopo le parole: Tor Vergata, aggiungere le seguenti: sentito il parere del ministro del lavoro e della previdenza sociale,

5. 9. Storace.

Al comma 2, dopo le parole: può adottare aggiungere le seguenti: in maniera motivata.

5. 11. Storace.

Al comma 2, dopo le parole: aree appartenenti aggiungere le seguenti: o limitrofe, per un raggio di tre chilometri.

5. 12. Storace.

(A.C. 6305 — sezione 5)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 6.

(Immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione nel comune di Roma).

1. Fino al 30 giugno 2001 è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per fine locazione di immobili urbani situati nel comune di Roma, destinati ad uso diverso da quello di abitazione e adibiti al commercio nelle sue varie forme, come definite dall'articolo 4, commi 1 e 2, lettere a), b), f) e h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché a teatri, sale cinematografiche, rivendite di giornali e riviste, pubblici esercizi di somministra-

zione di alimenti e bevande, panifici, alberghi e qualsiasi altra struttura adibita all'accoglienza alberghiera.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 5. Luciano Dussin, Fontan, Fontanini, Stucchi.

Sopprimere il comma 1.

6. 3. Luciano Dussin, Fontan, Fontanini, Stucchi.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2000.

* **6. 6.** Stradella, Radice.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2000.

* **6. 10.** Storace.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 1° gennaio.

6. 2. Migliori, Armaroli, Nania, Fragalà, Anedda, Menia.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 31 dicembre.

6. 7. Savarese.

Al comma 1, sostituire le parole: nel comune di Roma con le seguenti: nei comuni interessati ai percorsi giubilari individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 1996, e successive modificazioni, nonché dal decreto ministeriale 17 settembre 1997, così come modificato dal decreto ministeriale 6 agosto 1998 e.

6. 1. Bertucci.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e adibiti al commercio fino alla fine del comma.

6. 11. Storace.

Al comma 1, sopprimere le parole: sale cinematografiche.

6. 8. Savarese.

Al comma 1, sostituire la parola: alberghiera con le seguenti: dei turisti e, pertanto, alberghiera e non.

6. 12. Storace.

Sopprimere il comma 2.

6. 4. Luciano Dussin, Fontan, Fontanini, Stucchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. La regione Lazio, per il periodo di cui al comma 1 del presente articolo, concede ai proprietari degli immobili indicati dal comma 1 del presente articolo, il cui reddito, secondo la dichiarazione dei redditi per le persone fisiche (IRPEF) relativa all'anno 1999, è inferiore a lire 40 milioni, un contributo di lire 500.000 al mese. Per la copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma, la regione Lazio potrà avvalersi di trasferimenti per gli importi previsti in base al comma 5 dell'articolo 1.

6. 9. Mazzocchi.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
6. 02.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ai proprietari degli immobili soggetti alla proroga che dimostrano di avere un reddito annuo inferiore a lire 40.000.000 lordi annui, la regione Lazio provvederà a dare un contributo mensile di lire 500.000. All'onere derivante dalla previsione annua della regione Lazio per l'adempimento previsto si provvede come citato dall'articolo 5.

0. 6. 02. 1. Buontempo.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. — 1. Fino al 30 giugno 2000 è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per fine locazione di unità immobiliari situate nel comune di Roma destinate ad uso abitativo.

2. Il comma 1 non si applica qualora il locatore non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione.

6. 02. Lucidi, Pistone, Volpini, De Cesaris.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. — 1. Fino al 30 giugno 2000 è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili adibiti ad uso abitativo nel comune di Roma è sospesa. La sospensione non si applica nei casi di accertata necessità del locatore di disporre dell'immobile per abitazione propria, del coniuge, dei genitori e dei figli. A tal fine i locatori interessati devono, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, affermare, sotto la propria responsabilità, i dedotti motivi di necessità, con dichiarazione sostitutiva di notorietà da notificare al conduttore.

6. 03. Pistone, De Cesaris, Lucidi, Volpini.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. — 1. Fino al 30 giugno 2000 è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione delle unità immobiliari situate nel comune di Roma destinate ad uso abitativo relativamente ai conduttori aventi un reddito familiare complessivo inferiore al limite massimo fissato per la permanenza in un alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero ultrasessantacinquenni, o nel caso in cui sia presente nel nucleo familiare un portatore di *handicap* o un malato terminale ovvero siano presenti minori.

6. 01. De Cesaris, Pistone, Volpini, Lucidi.

(A.C. 6305 — sezione 6)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 7.

(Disposizioni finanziarie relative al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, ed alla legge 7 agosto 1997, n. 270).

1. Il contributo dello Stato per la realizzazione di interventi nelle località interessate da eventi giubilari concerne le iniziative e le attività anche indirettamente connesse alla realizzazione degli interventi medesimi.

2. Il defianziamento, anche se già disposto, totale o parziale degli interventi previsti dai piani di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, ed alla legge 7 agosto 1997, n. 270, comporta il trasferimento degli oneri finanziari a carico del soggetto titolare dell'opera, del servizio o della fornitura, il quale provvede alla restituzione degli importi corrispondenti alla quota parte dei lavori non realizzati, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati agli appositi capitoli di spesa, ed

assume le conseguenti determinazioni in ordine alle parti degli interventi eventualmente già realizzate in termini di funzionalità, tenuto conto delle risorse disponibili e delle esigenze del soggetto titolare medesimo.

3. All'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, e all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 270, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora la Commissione definanzi totalmente o parzialmente un intervento ed includa nel piano altro intervento di cui sia titolare il medesimo soggetto è ammessa la compensazione tra i fondi già trasferiti e quelli di nuova assegnazione, ferme restando le spese già effettuate ».

4. Il termine di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *d*), della legge 7 agosto 1997, n. 270, è prorogato al 31 dicembre 1999.

5. Le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 1-*ter*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, introdotto dalla legge 18 novembre 1998, n. 415, si applicano agli interventi di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, e alla legge 7 agosto 1997, n. 270, anche in mancanza di specifiche previsioni nel bando di gara.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 2. Savarese.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. In caso di definanziamento parziale delle opere previste dai piani di cui al

comma 2, deve essere comunque garantita la funzionalità delle opere medesime.

7. 1. Luciano Dussin, Fontan, Fontanini, Stucchi.

Al comma 3, dopo le parole: la compensazione aggiungere le seguenti: , tassativamente motivata sotto pena di decadenza della compensazione stessa,

7. 3. Storace.

Sopprimere il comma 4.

7. 4. Storace.

(A.C. 6305 - sezione 7)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 8.

(Utilizzazione dei fondi di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 270, e al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651).

1. Le somme di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 270, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, possono altresì essere utilizzate per il concorso agli oneri sostenuti dalle Amministrazioni e dagli enti che ne facciano richiesta per la gestione dei servizi di base e speciali nei comuni interessati dagli eventi giubilari durante l'anno 2000.

2. L'assegnazione delle somme è effettuata con decreti del Ministro dei lavori pubblici, delegato per le aree urbane, sulla base dei criteri definiti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che tengano anche conto del

cofinanziamento da parte delle regioni interessate e delle richieste presentate dalle Amministrazioni competenti entro il 31 ottobre 1999.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 6. Savarese.

Al comma 1, sostituire le parole: possono altresì con la seguente: devono.

8. 8. Storace.

Al comma 1, sostituire le parole da: il concorso agli oneri fino alla fine del comma con le seguenti: la realizzazione di opere varie programmate ma in carenza di finanziamenti.

8. 1. Luciano Dussin, Fontan, Fontanini, Stucchi.

Al comma 1, dopo le parole: nei comuni aggiungere le seguenti: e nelle province.

8. 9. Storace.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per sostenere gli oneri derivanti dal potenziamento dei servizi igienico-sanitari nel comune di Roma e nei comuni che ospiteranno in locali provvisori i giovani che parteciperanno alla Giornata mondiale della gioventù, prevista dal 14 al 20 agosto 2000, viene stanziata la somma di 25 miliardi. Tale somma può essere utilizzata anche per la somministrazione di acqua potabile nel corso dei grandi assembramenti previsti per la medesima manifestazione.

1-ter. Sono stanziati ulteriori 10 miliardi per i megaschermi da utilizzare nei

luoghi delle principali celebrazioni giubilari per una adeguata fruizione dell'evento da parte dei fedeli.

8. 5. Michelini.

Sopprimere il comma 2.

8. 7. Savarese.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 ottobre con le seguenti: 28 febbraio.

8. 3. Luciano Dussin, Fontan, Fontanini, Stucchi.

Al comma 2, sostituire la parola: ottobre con la seguente: dicembre.

8. 2. Luciano Dussin, Fontan, Fontanini, Stucchi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro stabilisce i criteri ed il limite complessivo di importo che devono comunque essere rispettati ai fini della destinazione a nuove finalità delle somme derivanti delle revoche dei finanziamenti, assicurando che le somme stesse siano destinate ad iniziative strettamente correlate agli eventi giubilari.

8. 4. Michelini.

(A.C. 6305 — sezione 8)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 9.

(Adeguamento del contributo di cui all'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280).

1. Il contributo al comune di Roma previsto dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, da ultimo rideter-

minato dall'articolo 32, comma 26, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e confluito nel fondo consolidato di cui all'articolo 1, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, è elevato di lire 200 miliardi a decorrere dall'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

Sopprimerlo.

- 9. 2.** Luciano Dussin, Fontan, Fontanini, Stucchi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 200 miliardi con le seguenti: 10 milioni.

- 9. 1.** Luciano Dussin, Fontan, Fontanini, Stucchi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: riduzione con la seguente: diminuzione.

- 9. 3.** Storace.

(A.C. 6305 - sezione 9)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 10.

(Abusivismo commerciale).

1. Fino al 30 giugno 2001, in tutti i comuni del territorio nazionale interessati dall'evento giubilare, salvo che il fatto costituisca reato per il quale sia prevista la misura della confisca e ferme le altre sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, al fine di reprimere l'abusivismo commerciale realizzato mediante attività di vendita ambulante, l'autorità competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative, previo accertamento e immediata contestazione al trasgressore, provvede alla distruzione delle attrezzature e delle merci confiscate entro i successivi trenta giorni; può in via alternativa disporre l'alienazione in tutto o in parte delle attrezzature e merci confiscate, previo affidamento di apposito incarico ad associazioni non aventi scopo di lucro impegnate in attività di assistenza e di beneficenza, che ne trattengono il ricavato per il finanziamento delle proprie finalità istituzionali.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

Sopprimerlo.

- 10. 3.** Savarese.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2001.

- 10. 4.** Savarese.

Al comma 1, sostituire le parole da: provvede alla distruzione fino alla fine del comma con le seguenti: o provvede alla distruzione delle attrezzature e delle merci confiscate entro i successivi venti giorni o, in via alternativa, dispone l'alienazione in tutto o in parte delle attrezzature e merci confiscate, previo affidamento di apposito incarico ad associazioni non aventi scopo di lucro impegnate in attività di assistenza e di beneficenza, che ne trattengono il ricavato per il finanziamento delle proprie finalità istituzionali. Le merci con marchi contraffatti devono essere distrutte entro le successive quarantotto ore dalla confisca

10. 1. Luciano Dussin, Fontan, Fontanini, Stucchi.

Al comma 1, sostituire le parole da: provvede alla distruzione fino a: in via alternativa disporre con la seguente: dispone.

* **10. 2.** Michelini.

Al comma 1, sostituire le parole da: provvede alla distruzione fino a: in via alternativa disporre con la seguente: dispone.

* **10. 6.** Mazzocchi, Savarese.

Al comma 1, dopo le parole: può in via alternativa aggiungere le seguenti: , dopo la tempestiva ed accurata verifica della provenienza illecita della merce, contraffatta o meno,

10. 7. Storace.

Al comma 1, sopprimere le parole da: previo affidamento fino alla fine del comma.

10. 5. Savarese.

Al comma 1, dopo le parole: scopo di lucro aggiungere le seguenti: , di comprovata affidabilità e legalmente riconosciute prime del 31 dicembre 1995,

10. 8. Storace.

Al comma 1, dopo le parole: di assistenza aggiungere le seguenti: , di volontariato.

10. 9. Storace.

(A.C. 6305 – sezione 10)

**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 12.

(Violazioni del codice della strada).

1. Fino al 30 giugno 2001, nel centro abitato del comune di Roma, le sanzioni amministrative per le infrazioni previste dall'articolo 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonché per quelle inerenti alla fermata, alla sosta e all'accesso ai settori interdetti alla circolazione, commesse dai conducenti degli autoveicoli pubblici e privati di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), categorie M2 e M3, dello stesso decreto legislativo n. 285 del 1992, sono elevate del 500 per cento rispetto a quelle vigenti; per le infrazioni concernenti la fermata e la sosta è disposto il blocco del veicolo, sino al pagamento della sanzione irrogata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 146, comma 3, e dall'articolo 159, comma 1, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, ed in caso di accesso ai settori interdetti alla circolazione, ferme le sanzioni amministrative di cui al presente articolo e sempre limitatamente alle infrazioni commesse dai conducenti degli autoveicoli pubblici e privati di cui al citato articolo 47, comma 2, lettera b), categorie

M2 e M3, del predetto decreto legislativo n. 285 del 1992, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di cui agli articoli 129 e 218 del medesimo decreto legislativo secondo le procedure dallo stesso previste, per un periodo da quindici giorni a due mesi.

2. Per le infrazioni concernenti la sosta del veicolo, gli agenti accertatori possono lasciare apposito avviso di contestazione presso il veicolo medesimo, che consente al trasgressore, ovvero al proprietario, il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta qualora sia effettuato entro quindici giorni. Tale pagamento comporta la decurtazione di un quinto della sanzione prevista. L'avviso di contestazione di cui al presente comma contiene l'indicazione dell'importo da corrispondere ed ogni ulteriore elemento informativo circa le modalità di pagamento.

3. Il pagamento delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 può essere compiuto in contanti anche all'atto della contestazione, ovvero presso gli uffici dell'organo di polizia accertatore, ovvero presso sportelli bancari, sportelli postali, altri enti o imprese convenzionati con l'amministrazione comunale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.

Sopprimerlo.

12. 6. Savarese, Storace.

Sopprimere il comma 1.

12. 7. Savarese, Storace.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2000.

12. 1. Migliori, Armaroli, Nania, Anedda, Menia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2001 con le seguenti: 15 gennaio 2001.

12. 8. Savarese.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel centro abitato del comune con le seguenti: nel centro storico.

12. 9. Savarese.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 500 per cento con le seguenti: 0,01 per cento.

12. 30. (Nuova formulazione) Storace.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 500 per cento con la seguente: doppio.

12. 10. Mazzocchi, Savarese.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 500 per cento con le seguenti: 150 per cento.

12. 22. Storace.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: per le infrazioni concernenti sino alla fine del periodo.

12. 11. Mazzocchi, Savarese, Storace.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

* **12. 5.** Michelini.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

* **12. 2.** Migliori, Armaroli, Nania, Anedda, Menia, Savarese.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: da quindici giorni a due mesi con le seguenti: da sei ore a dodici ore.

12. 13. Savarese.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. È vietata la circolazione dei mezzi di trasporto pubblico non muniti di dispositivi antinquinamento nelle aree indicate dal comma 1 del presente articolo.

12. 14. Savarese.

Sopprimere il comma 2.

12. 15. Savarese, Storace.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: quinto con la seguente: terzo.

12. 25. Storace.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. L'applicazione delle sanzioni amministrative per le infrazioni concernenti la sosta del veicolo è di esclusiva competenza dei soggetti indicati dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992; le modalità di pagamento o contestazione restano quelle previste dall'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

12. 3. Ascierito.

Sopprimere il comma 3.

12. 4. Ascierito, Savarese.

Al comma 3, sopprimere le parole: in contanti.

12. 17. Savarese.

Al comma 3, dopo le parole: in contanti aggiungere le seguenti: o con assegno bancario.

12. 18. Savarese.

Al comma 3, dopo le parole: in contanti aggiungere le seguenti: o con carta di credito.

12. 19. Savarese.

Al comma 3, sopprimere le parole: o imprese.

12. 20. Savarese.

(A.C. 6305 – sezione 11)

**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 13.

*(Disposizioni
per il Servizio sanitario nazionale).*

1. Il Ministero della sanità, le regioni e le strutture del Servizio sanitario nazionale adeguano i propri compiti istituzionali alle straordinarie esigenze di carattere sanitario connesse al Grande Giubileo dell'anno 2000.

2. Il Ministero della sanità, dal 30 dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2001, per l'assolvimento dei compiti di profilassi internazionale è autorizzato ad avvalersi, mediante incarichi temporanei e revocabili, entro il limite complessivo di centosessanta unità, di medici, personale tecnico-sanitario ed amministrativo, non appartenenti alla pubblica amministrazione. Gli incarichi sono conferiti mediante modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità.

3. La misura dei compensi per gli incarichi di cui al comma 2 è determinata con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto della professionalità richiesta.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di

lire 7.800 milioni per l'anno 2000 e di lire 3.900 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

Sopprimerlo.

13. 5. Savarese.

Sopprimere il comma 1.

13. 6. Savarese.

Al comma 1, dopo la parola: regioni aggiungere le seguenti: , le province.

13. 12. Storace.

Sopprimere il comma 2.

13. 7. Savarese.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2000.

13. 1. Migliori, Armaroli, Nania, Anedda, Menia.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2001 con le seguenti: 15 gennaio 2001.

13. 8. Savarese.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ed amministrativo.

13. 14. Storace.

Al comma 2, dopo la parola: amministrativo aggiungere le seguenti: posto in mobilità da parte delle aziende operanti nel Lazio.

13. 15. Storace.

Al comma 2, dopo la parola: amministrativo aggiungere le seguenti: posto in cassa integrazione straordinaria da parte delle aziende operanti nel Lazio.

13. 1. Storace.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Nel disporre le modalità per il conferimento degli incarichi il decreto prevede in via prioritaria il riferimento alle graduatorie esistenti. L'incarico è conferito con decreto del Ministro della sanità.

13. 3. Luciano Dussin, Fontan, Fontanini, Stucchi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: sono conferiti sino alla fine del comma, con le seguenti: dovranno essere attribuiti tenendo conto delle graduatorie già esistenti per i diversi profili interessati.

13. 9. Savarese.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , sentiti i direttori delle aziende sanitarie locali competenti.

13. 13. Storace.

Sopprimere il comma 3.

13. 10. Savarese.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La corresponsione retributiva deve essere proporzionale a quanto disposto dalle vigenti disposizioni contrattuali.

13. 4. Luciano Dussin, Fontan, Fontanini, Stucchi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 avvengono dopo consultazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative sul piano nazionale, informandone al contempo le competenti Commissioni parlamentari.

13. 2. Migliori, Armaroli, Nania, Menia, Fragalà.

Sopprimere il comma 4.

13. 11. Savarese.

Al comma 4, sostituire le parole: 7.800 milioni *con le seguenti:* 8.500 milioni.

13. 17. Storace.

Al comma 4, sopprimere le parole: e di lire 3.900 milioni per l'anno 2001.

13. 18. Storace.

(A.C. 6305 – sezione 12)

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 14.

(Comuni interessati dall'evento giubilare).

1. I comuni del territorio nazionale interessati dall'evento giubilare di cui agli articoli 7, 8, 10, 11 e 12 della presente legge sono quelli inseriti nei piani d'intervento

adottati sulla base del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, e della legge 7 agosto 1997, n. 270.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.

Sopprimerlo.

14. 1. Savarese.

(A.C. 6305 – sezione 13)

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 15.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 6305 – sezione 14)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 6305;

rilevato che l'articolo 8 del provvedimento consente di finanziare le spese per le esigenze gestionali dei servizi di base e speciali nei comuni interessati agli eventi giubilari con le eventuali somme derivanti da interventi revocati di cui al decreto-legge n. 551 del 1996, convertito dalla legge n. 651 del 1996, ed alla legge n. 270 del 1997;

considerato che la disposizione prevede comunque una dequalificazione di spesa, consentendo che fondi programmati per infrastrutture ed interventi sul patrimonio artistico-religioso possano essere destinati a spese di parte corrente per ulteriori servizi non previsti nei piani originari;

considerato inoltre che, pur apparendo condivisibile che una parte delle risorse possa essere assegnata a tal fine, pare opportuno limitare l'importo massimo utilizzabile;

impegna il Governo:

a non superare comunque il limite delle risorse strettamente necessarie per gli interventi previsti nel provvedimento di legge nell'utilizzo delle somme di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 270, nonché di quelle di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651;

a programmare, con le ulteriori somme che dovessero risultare disponibili, interventi di completamento che possano assicurare la piena funzionalità ad opere che dovessero risultare in via di conclusione alla data del 31 dicembre 1999 e, comunque, ad utilizzare i fondi per interventi infrastrutturali.

9/6305/1. Casinelli, Ciani.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

preso atto che nel periodo giubilare la città di Roma sarà visitata da milioni di pellegrini;

premesso che:

non tutti i pellegrini potranno o vorranno rifocillarsi in ristoranti o bar;

nel comune di Roma vi sono centinaia di operatori commerciali dediti alla ristorazione ambulante, regolarmente autorizzati secondo le normative vigenti, e che costituiscono un elemento caratteristico nell'ambito della ristorazione romana e del commercio ambulante;

il sindaco di Roma in occasione di eventi religiosi e civili ha impedito agli ambulanti di essere presenti nelle adiacenze dei luoghi di maggiore affluenza;

impegna il Governo

nell'ambito delle sue prerogative, a vigilare affinché tali ingiustificate restrizioni all'attività ambulante di ristorazione, non vengano a ripetersi nel corso del periodo giubilare, con il risultato di rappresentare un ulteriore disservizio per i milioni di pellegrini che prenderanno parte alle cerimonie religiose del Giubileo e un danno alla tradizionale attività di ristorazione ambulante praticata nella città di Roma.

9/6305/2. Mazzocchi, Armaroli, Martinat, Porcu.

La Camera

premesso che:

il ricorso al lavoro nero e irregolare è una piaga gravemente diffusa;

si moltiplicano le denunce per il ricorso al lavoro nero ed irregolare anche per gli interventi connessi alla realizzazione del grande Giubileo del 2000;

tali denunce si riferiscono in particolare ai cantieri aperti per la realizzazione delle opere relative al Giubileo, ma riguardano anche il settore dei servizi;

c'è una connessione diretta tra il ricorso al lavoro nero ed irregolare e la questione del mancato rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortuni;

anche gli accertamenti effettuati dimostrano che le violazioni sulla questione

del lavoro nero, della irregolarità contributiva e della violazione delle norme sulla sicurezza sono assai diffuse;

in particolare, risulta che, nel solo periodo che va da febbraio ad agosto del 1999, nelle aziende ispezionate nella città di Roma, su circa 700 ispezioni sono state accertate oltre 900 violazioni alla sicurezza, oltre 1.000 lavoratori in nero o irregolari, contributi non versati ai fini INPS e INAIL di diversi miliardi di lire;

particolarmente diffuso è il ricorso al lavoro nero di lavoratori extracomunitari, con modalità non occasionali, ma attraverso forme di vero e proprio caporalato;

tale fatto è emerso anche grazie a coraggiose denunce fatte, in particolare a Roma, da lavoratori stranieri che, in modo singolo e collettivo, hanno denunciato le forme di sfruttamento subite;

tali denunce, che squarciano il muro del silenzio e dell'omertà, vanno incoraggiate anche attraverso modifiche della legislazione vigente che consentano l'emersione di tale fenomeno;

gli organici degli ispettorati del lavoro sono del tutto inadeguati a un'opera efficace di vigilanza e controllo;

impegna il Governo:

in relazione al completamento delle opere in corso di realizzazione ed alla prestazione di servizi di accoglienza in vista del Giubileo, a mettere in campo tutte le iniziative necessarie al fine di potenziare adeguatamente gli organici degli ispettorati del lavoro;

a predisporre tutti gli strumenti idonei per una efficace azione di contrasto al lavoro nero, alla irregolarità contrattuale e alle violazioni delle norme sulla sicurezza;

in particolare, a valutare la possibilità, anche con misure regolamentari, e se necessario con interventi legislativi, di introdurre, nella normativa sugli appalti, sanzioni più efficaci contro il ricorso al

lavoro nero e irregolare o le violazioni delle norme sulla sicurezza e a favorire, anche attraverso l'instaurazione di un conflitto di interessi tra il lavoratore in nero o irregolare e l'impresa, l'emersione completa del fenomeno.

9/6305/3 De Cesaris, Cangemi, Malentacchi.

La Camera,

premesso che:

il problema degli sfratti rappresenta una grave emergenza che investe direttamente le città metropolitane;

entro pochi mesi, in particolare tra novembre 1999 e marzo 2000, si addenseranno la maggior parte degli sfratti per finita locazione relativi alle oltre 5.000 domande effettuate a Roma;

le esecuzioni riguarderanno indifferentemente sia grandi proprietà immobiliari, che evidentemente non hanno urgenti necessità, sia piccoli proprietari;

ancora non sono operative le misure di agevolazione previste in vari provvedimenti, in particolare il fondo sociale che potrà permettere di erogare fondi a integrazione del reddito delle famiglie;

la situazione abitativa della città di Roma può divenire esplosiva se tra gli ultimi mesi del 1999 e i primi del 2000 dovessero addensarsi alcune migliaia di sfratti, molti dei quali purtroppo rispondenti a fenomeni speculativi;

lo stesso sereno e ordinato svolgimento di questo rilevante appuntamento richiede la necessità che le forze dell'ordine, impegnate in fondamentali ruoli di prevenzione e repressione dei fenomeni criminosi e di ordine pubblico, non vengano distolte dai loro compiti essenziali;

impegna il Governo:

a valutare modalità di intervento, allo scopo di evitare che l'esecuzione generalizzata degli sfratti per finita locazione nel

periodo del grande evento giubilare crei situazioni gravi di ordine pubblico nella città di Roma. In particolare a prevedere il supporto della forza pubblica prioritariamente nel caso di accertata necessità del locatario per abitazione propria, del coniuge, dei genitori e dei figli, ovvero qualora il nucleo familiare del conduttore non veda la presenza di portatori di *handicap*, malati terminali, minori, ovvero abbia reddito superiore a quello previsto per la permanenza nell'edilizia residenziale pubblica;

ad avviare tutte le iniziative tese a permettere all'Amministrazione comunale di Roma di intervenire nell'emergenza abitativa determinata dagli sfratti garantendo il passaggio da casa a casa.

9/6305/4. Pistone, De Cesaris, Lucidi, Volpini, Sciacca, Pasetto, Ciani, Cento, Ceremigna, Battaglia.

La Camera,

premessi che:

l'evento Giubileo porterà milioni di pellegrini nella città di Roma;

gli alberghi e le varie strutture alloggiative impiantate nella città potranno non garantire l'esigenza di sufficienti posti letto;

alcuni cittadini proprietari di alloggi si stanno organizzando per affittare le proprie abitazioni a quanti lo richiedano;

in tale circostanza si evidenziano tentativi di speculazione e molti affittuari hanno ricevuto il provvedimento di rilascio per fine locazione;

impegna il Governo,

al fine di evitare speculazioni, a sospendere l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per fine locazione di unità immobiliari situate nel comune di Roma destinate ad uso abitativo sino al 31 dicembre 2000, escludendo da tali provvedimenti il loca-

tore che non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo, oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione, ed il rilascio dell'abitazione per morosità.

9/6305/5. Ascierto.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge n. 6305, recante disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del grande Giubileo dell'anno 2000;

premessi che:

specie nella popolazione delle aree metropolitane (nelle quali si raccoglie circa il 65 per cento dell'intera popolazione italiana), è fortemente radicata una domanda di sicurezza e di protezione, tendenzialmente crescente in occasione dello svolgimento di grandi eventi, tra i quali sicuramente si annoverano le celebrazioni del Giubileo del 2000, domanda alla quale, così come da parte delle organizzazioni dello Stato (polizia, carabinieri, magistratura), deve essere data una risposta da parte delle istituzioni elettive (comuni, circoscrizioni, provincia, regione), chiamate a mettere in campo una « strategia della prevenzione della sicurezza » intesa come missione propria e come propria primaria responsabilità;

in occasione della seduta della Camera dei deputati del 20 gennaio scorso, il Ministro dell'interno ebbe a riconoscere l'incisivo ruolo di ausilio alle forze dell'ordine svolto dalle guardie particolari giurate, con le finalità ed alle condizioni sancite dal vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

nella seduta della Camera dei deputati del 19 novembre dello scorso anno il Governo ha accolto come raccomandazione le proposte riguardanti la « gestione strategica » dell'evento giubilare da attuarsi mediante l'adozione di una serie di misure di carattere preventivo, tra cui quelle mirate alla gestione dei flussi turistici, alla

tutela dei beni culturali e monumentali, nonché alla sicurezza dei turisti, chiamando a partecipare - a fianco delle forze dell'ordine - le istituzioni locali e le risorse umane e tecniche che la società civile può mettere a disposizione, con particolare riferimento a quelle che possono essere fornite dagli istituti di vigilanza privata;

dato atto dell'impegno profuso dalle forze dell'ordine, si rende necessario mettere la comunità civile in condizione di « fare la propria parte », puntando sui valori della solidarietà e dell'autoprotezione e creando altresì le condizioni, morali e istituzionali, per partecipare al recupero di condizioni di vivibilità nella città metropolitana, in modo da renderla centro di relazioni umane, di fruizione del patrimonio storico e culturale, di mobilità sostenibile e protetta;

considerata l'urgenza di intervenire;

impegna il Governo:

a favorire la formazione di « comitati e consulte, a livello istituzionale, per la prevenzione di sicurezza » chiedendo agli enti locali, direttamente impegnati nel governo e nella protezione dei flussi di pubblico per le celebrazioni giubilari, di seguire in continuo l'evoluzione dei rischi incombenti sul territorio di competenza, di raccogliere le domande di sicurezza del pubblico, di favorire l'adozione di misure per l'utilizzazione delle risorse civili, già istituzionalmente dedite a compiti di vigilanza, custodia, presidio delle sedi maggiormente vulnerabili (polizia municipale, istituti privati di vigilanza);

a convocare, d'intesa con i sindaci delle città metropolitane, conferenze di servizio per un colloquio ravvicinato tra i rappresentanti delle forze di polizia e gli eletti negli ambiti locali, onde illustrare i piani di prevenzione di sicurezza messi a punto in vista, sia del grande Giubileo, sia dei ricorrenti eventi di massa (sportivi, sindacali, associativi);

a promuovere, in relazione alla lotta contro i rischi della mobilità stradale, l'il-

lustrazione agli enti locali ed alle regioni della relazione intitolata « Verso una politica nazionale della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale » presentata al Parlamento a nome del Governo da parte del Ministro dei lavori pubblici, sollecitando l'adozione delle misure di competenza in essa descritte.

9/6305/6. Lucidi.

La Camera,

premesso che:

il Ministero per i beni e le attività culturali si trova a dover affrontare l'evento del grande Giubileo con una carenza di risorse umane che nel caso del 1999 ammonta a circa il 30 per cento;

infatti nel solo settore della vigilanza gli addetti sono passati da 9.960 agli attuali 8.115, nonostante si siano ampliati gli spazi museali - soltanto a Roma nel solo 1998 si sono aperti al pubblico i nuovi musei archeologici di: Palazzo Altemps, Palazzo Massimo, si sono raddoppiati gli spazi di Palazzo Barberini, si sono triplicati gli spazi della Galleria Borghese, si è aperta la Domus Aurea - e si sono inaugurate i grandi Uffizi, il museo di Capodimonte, il Cenacolo Vinciano ed altri;

nel corso dell'ultimo quinquennio i musei e le aree archeologiche hanno visto crescere il numero dei visitatori di 6 milioni 506 mila 678 unità passando da 13 milioni 707 mila 647 a 20 milioni 212 mila 325 con un incremento pari al 48 per cento;

la previsione di un aumento degli addetti ai servizi di vigilanza prevista dal disegno di legge n. 6305 rischia di non dare risposte adeguate in merito al bisogno del sistema museale italiano giunto ormai al collasso poiché in molti musei ed aree archeologiche non si riesce neanche a garantire l'ordinario;

impegna il Governo:

ad aumentare il numero dei contratti a tempo determinato per il periodo 1°

dicembre 1999-30 giugno 2001, intendendo l'aumento pari a 500 unità destinate ai lavoratori già impegnati nei lavori socialmente utili, attraverso il disegno di legge A.S. 4236 (legge finanziaria 2000);

a garantire attraverso tale incremento le aperture dei musei e delle aree archeologiche del nord dove le carenze sono il doppio di quelle stimate in media sull'intero territorio nazionale;

a prevedere un apposito strumento normativo, nell'ambito delle proprie competenze che non consenta la cancellazione dalle liste di collocamento di quanti verranno assunti con i contratti a tempo indeterminato per i 19 mesi;

al fine di consentire il regolare svolgimento dell'evento giubilare, a mantenere in servizio presso tutti gli istituti del Ministero per i Beni e le attività culturali il personale in effettivo servizio alla data del 31 ottobre 1999.

9/6305/7. Aloisio, Vignali, Petrella, Bracco.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 6305;

rilevato che l'articolo 8 del provvedimento consente di finanziare le spese per le esigenze gestionali dei servizi di base e speciali nei comuni interessati agli eventi giubilari con le eventuali somme derivanti da interventi revocati di cui al decreto-legge n. 551 del 1996, convertito dalla legge n. 651 del 1996, convertito dalla legge n. 651 del 1996, e dalla legge n. 270 del 1997;

considerando che si tratta di una dequalificazione di spesa, che sposta finanziamenti di spesa per infrastrutture per essere destinati a spesa corrente per « ulteriori servizi » non specificati, e non quantificabili;

non apparendo condivisibile che parte delle risorse possa essere assegnata

in questo modo, è opportuno insistere affinché l'intenzione iniziale di investire in infrastrutture sia riconfermata;

impegna il Governo

ad utilizzare i fondi che saranno definanziati anche per finanziare le tante opere infrastrutturali che i cittadini attendono ormai da tempo immemorabile, come ad esempio piste ciclabili, strade, ferrovie e metropolitane.

9/6305/8. Luciano Dussin.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 6305;

rilevato che l'articolo 8 del provvedimento consente di finanziare le spese per le esigenze gestionali dei servizi di base e speciali nei comuni interessati agli eventi giubilari con le eventuali somme derivanti da interventi revocati di cui al decreto-legge n. 551 del 1996, convertito dalla legge n. 651 del 1996, e dalla legge n. 270 del 1997;

considerando che si tratta di una dequalificazione di spesa, che sposta finanziamenti di spesa per infrastrutture per essere destinati a spesa corrente per « ulteriori servizi » non specificati, e non quantificabili;

non apparendo condivisibile che parte delle risorse possa essere assegnata in questo modo, e considerando l'attuale stato di estremo disagio economico in cui versa il settore dell'istruzione scolastica;

impegna il Governo:

ad utilizzare i fondi che saranno definanziati anche per finanziare la nuova costruzione ed il recupero di strutture scolastiche;

a disporre che il cinquanta per cento delle somme recuperate dai definanziamenti venga attribuito alle province, per

far fronte agli innumerevoli e costosi interventi di edilizia scolastica di loro competenza.

9/6305/9. Cè.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 6305;

rilevato che l'articolo 8 del provvedimento consente di finanziare le spese per le esigenze gestionali dei servizi di base e speciali nei comuni interessati agli eventi giubilari con le eventuali somme derivanti da interventi revocati di cui al decreto-legge n. 551 del 1996, convertito dalla legge n. 651 del 1996, e dalla legge n. 270 del 1997;

considerando che si tratta di una dequalificazione di spesa, che sposta finanziamenti di spesa per infrastrutture per essere destinati a spesa corrente per « ulteriori servizi » non specificati, e non quantificabili;

non apparendo condivisibile che parte delle risorse possa essere assegnata in questo modo, è opportuno insistere affinché l'intenzione iniziale di investire in infrastrutture sia confermata e rivista;

verificato, con la conferma dei dati forniti dall'Eurispes, che l'Italia continua a perdere posizioni rispetto agli altri Paesi europei per quanto riguarda gli investimenti in opere pubbliche;

impegna il Governo

ad utilizzare i fondi che saranno defianziati anche per attivare nuovi investimenti in opere pubbliche.

9/6305/10. Stucchi.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 6305;

rilevato che l'articolo 8 del provvedimento consente di finanziare le spese per le esigenze gestionali dei servizi di base e speciali nei comuni interessati agli eventi giubilari con le eventuali somme derivanti da interventi revocati di cui al decreto-legge n. 551 del 1996, convertito dalla legge n. 651 del 1996, e dalla legge n. 270 del 1997;

considerando che si tratta di una dequalificazione di spesa, che sposta finanziamenti di spesa per infrastrutture per essere destinati a spesa corrente per « ulteriori servizi » non specificati, e non quantificabili;

non apparendo condivisibile che parte delle risorse possa essere assegnata in questo modo, e considerando l'attuale stato di estremo disagio economico in cui versa il settore dell'istruzione scolastica;

impegna il Governo

ad utilizzare i fondi che saranno defianziati anche per finanziare la scuola pubblica e per rendere possibile il diritto di utilizzare le scuole private anche ai ceti meno abbienti.

9/6305/11. Cavaliere.

La Camera

premesso che:

il Ministero per i beni e le attività culturali si trova a dover affrontare l'evento del grande Giubileo con una carenza di risorse umane che, per il 1999, ammonta a circa il 30 per cento. Nel solo settore della vigilanza gli addetti sono passati da 9.960 agli attuali 8.115, nonostante si siano ampliati gli spazi museali; si ricorda, a mo' d'esempio, che solo a Roma, nel 1998, sono stati aperti al pubblico i musei archeologici di Palazzo Altemps e di Palazzo Massimo, sono stati raddoppiati gli spazi di Palazzo Barberini, triplicati quelli della Galleria Borghese e si è aperta la Domus Aurea. Poi si sono inaugurati a

Firenze i Grandi Uffizi, il Cenacolo vinciano a Milano, il Museo di Capodimonte a Napoli;

considerato che:

nel corso dell'ultimo quinquennio i musei e le aree archeologiche hanno visto crescere il numero dei visitatori di 6.506.678 unità, passando da 13.707.647 a 20.212.325, con un incremento pari al 48 per cento;

la previsione di un aumento del numero degli addetti ai servizi di vigilanza, prevista dal disegno di legge n. 6305, rischia comunque di non dare una risposta adeguata ai bisogni del sistema museale italiano giunto ormai al collasso, dato che in molti musei ed aree archeologiche non si riesce neanche a garantire l'orario ordinario;

tale incremento è destinato in gran parte a garantire le aperture di musei e aree archeologiche del nord dove le carenze sono il doppio di quelle stimate in media per l'intero territorio nazionale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere successive iniziative, nell'ambito delle sue competenze, al fine di aumentare il numero dei contratti a tempo determinato per il periodo 1° dicembre 1999-30 giugno 2001, da 1.500 a 2.000 unità, intendendo l'aumento di 500 unità da destinare ai lavoratori socialmente utili, così come da impegno assunto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attraverso il disegno di legge finanziaria;

a non disperdere il patrimonio di conoscenze acquisite dal personale di cui sopra, per eventuali, future assunzioni;

a non utilizzare le attività di volontariato in sostituzione di posti di lavoro.

9/6305/12 Gasperoni, Strambi, Duca.

La Camera

in sede di esame del disegno di legge n. 6305;

rilevato che l'articolo 6 del provvedimento prevede la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per fine locazione di immobili urbani situati nel comune di Roma e destinati ad uso diverso da quello di abitazione;

considerato che il provvedimento si compone di una pluralità di interventi provvisori che concernono non solo il territorio di Roma, ma anche altri comuni interessati all'evento del grande Giubileo del 2000 e, tra questi, vi è il comune di Bologna;

considerato altresì che nella città di Bologna si è venuta a creare una situazione unica e particolare, in quanto i negozi del centro storico tra via Marchesana, de' Musei, via Clavature, che costituiscono specifico interesse per la storia e la cultura della città, sono stati in gran parte sfrattati e rischiano di chiudere;

rilevato che oltre che città interessata all'evento giubilare, Bologna sarà per l'anno 2000 capitale europea della cultura e che questo ulteriore, straordinario evento porterà oltre ai pellegrini una moltitudine di turisti;

considerato che sarebbe assurdo che il centro storico di Bologna si presentasse come un grande cantiere in ristrutturazione senz'anima e privo di storia e cultura, anziché nella sua tradizionale accogliente veste multisecolare;

rilevato inoltre che il consiglio e l'amministrazione comunale del capoluogo emiliano hanno richiesto al Governo un interessamento per tutelare l'immagine del centro storico nell'anno 2000;

impegna il Governo

a considerare la particolarità del comune di Bologna, città interessata dall'evento del grande Giubileo e contestualmente città europea della cultura per l'anno 2000, concordando anche con il prefetto di Bologna tutte le iniziative necessarie atte a sospendere l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per fine locazione di immobili ur-

bani situati nel centro storico nell'area denominata quadrilatero, con il diretto coinvolgimento dei proprietari e consentire così alla città di essere totalmente fruibile e all'altezza degli eventi che la coinvolgeranno.

9/6305/13. Morselli.

La Camera,

premessi che la città di Bologna sta perseguendo una politica di appoggio e conservazione delle attività commerciali e artigianali;

che avvenimenti prossimi vedranno Bologna al centro dell'attenzione per l'anno 2000 ed il Giubileo;

impegna il Governo

nell'ambito delle sue prerogative ad attivarsi presso il prefetto di Bologna affinché si costituisca un tavolo di concertazione con il sindaco, le proprietà immobiliari e le organizzazioni imprenditoriali di commercianti e artigiani al fine di concordare misure che, rifacendosi all'articolo 6 del disegno di legge n. 6305, relativo a « disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del grande Giubileo dell'anno 2000 », individuino strumenti amministrativi e finanziari che possano dare alla categoria dei proprietari e dei locatari la possibilità di una conveniente convergenza che salvaguardi sia i reciproci interessi che la oggettiva conservazione e la valorizzazione di tradizionali esercizi commerciali e artigianali.

9/6305/14. Berselli, Mazzocchi, Urso.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 6305, recante disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000,

valutato che il Giubileo interessa non solo le grandi città, ma anche luoghi di culto e santuari ubicati in piccoli centri e che l'afflusso di pellegrini e turisti interesserà necessariamente anche le località a queste vicine;

considerato come sia importante per il tranquillo svolgimento dell'anno giubilare garantire anche la sicurezza nei piccoli centri posizionati in prossimità delle mete giubilarie o ubicati lungo le vie di comunicazione afferenti a tali luoghi sedi di santuari;

valutato, altresì, con riferimento ai luoghi di culto e di pellegrinaggio dei piccoli centri, che i fedeli troveranno accoglienza ed alloggio soprattutto in strutture ricettive ubicate in locali a questi adiacenti;

impegna il Governo:

a ridislocare e potenziare i presidi della polizia di Stato, della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche con riguardo a località poste nelle vicinanze o localizzate sulle principali vie di comunicazione afferenti ai luoghi di culto, in modo da assicurare un potenziamento della sicurezza dei pellegrini che sia il più possibile globale e non puntiforme, limitato esclusivamente alle località di interesse religioso;

a considerare quali destinatari delle misure volte al potenziamento della fruibilità dei musei, gallerie, aree archeologiche, anche quei comuni ubicati in località vicine alle mete giubilarie o posti sulle principali direttrici loro afferenti;

a istituire o potenziare strutture sanitarie, soprattutto di pronto soccorso, poste in comuni vicini a quelli direttamente interessati dagli eventi giubilari o posti sulle principali vie di comunicazione loro afferenti nei quali i pellegrini si trovano per visite, accoglienza e alloggio.

9/6305/15. Marinacci.

La Camera,

premessi che:

il Ministero per i beni e le attività culturali si trova ad affrontare il periodo del Giubileo con una carenza di personale definito intorno al 30 per cento per il 1999;

si è registrata una diminuzione degli addetti alla vigilanza nonostante, negli ultimi anni, abbiamo avuto una continua espansione del settore con l'apertura al pubblico di musei ed aree archeologiche;

in considerazione di questa politica adottata dal Governo di valorizzazione delle risorse culturali vi è stato un incremento straordinario dei visitatori pari al 48 per cento negli ultimi cinque anni;

il servizio di vigilanza sulla base delle carenze viene affidato ad attività di volontariato che supplisce ad una indubbia necessità di reperire tali figure professionali;

nonostante la previsione contenuta nel presente disegno di legge di aumentare gli addetti alla vigilanza, ciò risulta non sufficiente, tant'è che in molti musei non si riesce a garantire neppure il normale orario per i visitatori;

il Giubileo rappresenta un'opportunità di crescita e di sviluppo della importante voce economica determinata dal turismo anche e soprattutto per il Mezzogiorno;

nelle regioni meridionali si rischia un'emarginazione dalle direttrici dello sviluppo culturale, tanto che la concentrazione di nuove strutture museali e archeologiche sta determinando un esodo del personale per esigenze di servizio nelle realtà del centro-nord;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale del Mezzogiorno, aumentando, per il periodo 2000-2001, il numero degli addetti a tempo determinato e che le unità in più siano da reperire tra i lavoratori social-

mente utili, i quali nell'impiego hanno acquisito un patrimonio di esperienza e di professionalità anche a conferma dell'impegno del Ministero del lavoro e della previdenza sociale assunto nell'esame del disegno di legge finanziaria.

9/6305/16. (Nuova formulazione) Molinari, Palma.

La Camera,

premessi che:

a Roma, nell'anno 2000, sono previsti migliaia di sfratti che colpiranno famiglie dal reddito modesto e la loro esecuzione determinerà forti tensioni sociali;

le abitazioni sotto sfratto, in gran parte, appartengono ad immobili di proprietà di enti, compagnie di assicurazioni e banche che non hanno, a differenza dei piccoli proprietari, necessità abitative per le proprie famiglie;

si avverte la necessità di impedire, nell'anno del Giubileo, speculazioni sull'uso degli appartamenti per interessi turistici e a discapito dei cittadini più disagiati;

impegna il Governo

a predisporre gli atti necessari per evitare l'esecuzione generalizzata degli sfratti per finita locazione nel periodo che interessa l'evento giubilare, anche in considerazione del fatto che la regione Lazio ha predisposto ingenti finanziamenti per la costruzione di migliaia di abitazioni di edilizia popolare e pubblica, che entro circa due anni potrebbero soddisfare la domanda abitativa che oggi si trova in grave emergenza, e ad attivarsi affinché l'esecuzione sia riservata ai soli casi di comprovata necessità abitativa del proprietario.

9/6305/17. Buontempo, Ozza, Porcu.

La Camera,

impegna il Governo a stanziare una somma adeguata per sostenere gli oneri derivanti dalle seguenti misure:

potenziamento dei servizi igienico-sanitari nel comune di Roma e nei comuni che ospiteranno in locali provvisori i giovani che parteciperanno alla giornata mondiale della gioventù prevista dal 14 al 20 agosto del 2000;

somministrazione di acqua potabile nel corso degli assembramenti previsti per la medesima manifestazione;

allestimento di megaschermi da utilizzare a Roma nei luoghi delle principali celebrazioni giubilari per una adeguata fruizione dell'evento da parte dei fedeli.

9/6305/18. Michelinì, Follini, Savarese.

La Camera,

esaminato l'atto Camera n. 6305;

considerato che l'articolo 2 dispone la ridislocazione o l'adeguamento logistico dei presidi territoriali e delle caserme della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in relazione alle celebrazioni Giubilari e conseguentemente l'autorizzazione a programmi di spesa per manutenzione e/o completamento di edifici;

impegna il Governo

ad autorizzare tali spese solamente per gli edifici che sorgono all'interno delle aree specificatamente interessate dai percorsi storici Giubilari.

9/6305/19. Fontanini.

La Camera,

esaminato l'atto Camera n. 6305;

considerato che l'articolo 10 è finalizzato alla repressione dell'abusivismo commerciale;

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di propria competenza affinché possa essere disposta comunque la distruzione di manufatti con marchi contraffatti e all'applicazione di sanzioni penali oltre che amministrative.

9/6305/20. Bianchi Clerici.

La Camera,

esaminato l'atto Camera n. 6305;

considerato che l'articolo 7, comma 1, prevede il contributo dello Stato per la realizzazione di interventi nelle località interessate da eventi Giubilari;

impegna il Governo

affinché tali contributi possano riguardare solamente interventi nelle località interessate dai percorsi storici Giubilari.

9/6305/21. Stefani.

La Camera,

esaminato l'atto Camera n. 6305;

considerato che l'articolo 4, comma 2, dispone la possibilità dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo Spa di assumere personale sino ad un massimo di 200 unità;

impegna il Governo

affinché tali unità debbano essere scelte tra quelle in graduatoria presso gli uffici di collocamento e non attraverso le imprese fornitrici di lavoro temporaneo.

9/6305/22. Fongaro.

La Camera,

esaminato l'atto Camera n. 6305;

considerato che l'articolo 13, contempla la possibilità di avvalersi nel campo sanitario di personale per incarichi temporanei;

impegna il Governo

affinché le persone debbano essere di cittadinanza italiana e scelte prioritariamente tra quelle presenti nelle graduatorie.

9/6305/23. Santandrea.

La Camera,

esaminato l'atto Camera n. 6305;

considerate le disposizioni concernenti il definanziamento delle opere di cui all'articolo 7, comma 2 della proposta di legge in discussione;

impegna il Governo

a specificare che, in caso di definanziamento parziale delle opere previste dai piani di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, si destinino queste risorse per il completamento della strada statale regina in provincia di Como, strada da sempre percorso Giubilare per l'accesso dei pellegrini dal nord Europa verso Roma.

9/6305/24. Paolo Colombo, Parolo.

La Camera,

esaminato l'atto Camera n. 6305;

considerato che l'articolo 3, dispone l'assunzione di 16 contrattisti da parte delle rappresentanze diplomatico-consolari;

impegna il Governo

in considerazione della particolare rilevanza dell'incarico del rilascio dei visti d'ingresso, che il potenziamento dell'organico degli uffici delle rappresentanze diplomatico-consolari avvenga unicamente con personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza.

9/6305/25. Molgora.

La Camera,

impegna il Governo

a far sì che l'applicazione delle sanzioni per le infrazioni concernenti la sosta del veicolo è di esclusiva competenza dei soggetti indicati dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

9/6305/26. Storace, Ascierio.

INTERROGAZIONI CONCERNENTI IL CROLLO DI UN EDIFICIO NELLA CITTÀ DI FOGGIA

(Sezione 1 – Interrogazioni)

MUSSI, BONITO, ZAGATTI, ABATERUSSO, FAGGIANO, MALAGNINO, MASTROLUCA, ROSSIELLO, ROTUNDO, PAOLO RUBINO, STANISCI e GAETANO VENETO. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

quella di Foggia è la più grave tragedia edilizia verificatasi nel nostro paese, giacché mai in passato si erano contate tante vittime a cagione della rovina di edifici;

la rabbia, lo sgomento, il dolore di una città sono presto diventati sentimenti comuni di un intero popolo, come visibilmente testimoniato dall'intervento e dalla partecipazione delle più alte cariche della Repubblica;

il crollo verificatosi nel capoluogo ha cause non solo tecniche, ma anche politiche, giacché trova la sua scaturigine prima nella devastante politica del territorio che la città di Foggia ebbe a subire negli anni settanta e negli anni ottanta;

la sintesi di siffatte considerazioni impone un duplice livello di intervento: l'uno, il più urgente, diretto ed immediato, di carattere emergenziale e congiunturale, l'altro, con più ampio respiro, di natura programmatica, strutturale e più propriamente politico;

per un verso, infatti, la desolante conta delle vittime, il dramma dei superstiti, la ferita alla città foggiana, impongono alla collettività nazionale l'aiuto economico alle persone, alle famiglie, ai superstiti ed alla municipalità;

per altro verso la tragedia di Foggia (come altre che l'hanno preceduta) segnala nel modo più crudo e drammatico l'esistenza nel nostro Paese di un grande problema relativo alla sicurezza degli edifici, non sempre garantita, soprattutto nelle medie e grandi aree urbane, teatro, negli scorsi decenni, di tumultuose e spesso incontrollate spinte alla edificazione;

il modo in cui questa massiccia edificazione si è realizzata (diffusa presenza di logiche speculative, carenza di controlli, massiccio ricorso all'abusivismo) e una scarsa propensione alla manutenzione (soprattutto delle parti comuni degli edifici che contano numerose unità immobiliari) ci hanno consegnato nel tempo un patrimonio edilizio enorme, spesso fatiscente ed obsoleto, di rado soggetto alle necessarie verifiche di staticità e sicurezza e alla opere di manutenzione, ristrutturazione o recupero;

esistono anche i rischi derivanti da fenomeni non riconducibili alle intrinseche caratteristiche degli edifici e riguardanti i diffusi fenomeni di dissesto idrogeologico presenti nel Paese e i ricorrenti rischi dovuti a fenomeni sismici che interessano gran parte dell'Italia;

in questa legislatura maggioranza e governi hanno, per la prima volta, in modo deciso, posto i problemi del recupero e della ristrutturazione degli immobili, della riqualificazione di aree urbane particolarmente degradate, della lotta all'abusivismo, privilegiando questi aspetti rispetto allo sviluppo di nuove massicce edificazioni —:

quali iniziative abbia adottato il Governo e quali intenda adottare per accertare in tempi rapidi le cause vicine e lontane del disastro di Foggia e per individuare i responsabili;

quali iniziative intenda adottare anche in collaborazione con gli enti locali direttamente interessati, per affrontare i gravi problemi cagionati dal disastro in questione;

quali aiuti intenda fornire ai superstiti, alle famiglie delle vittime ed alla municipalità foggiana;

quali interventi intenda inserire nella legge finanziaria dello Stato, di prossima approvazione, in relazione ai gravi fatti oggetto del presente atto di sindacato ispettivo;

se il Governo confermi l'intenzione di accelerare le iniziative volte a dare seguito alle positive esperienze finora condotte in materia di programmi di recupero del patrimonio abitativo pubblico, di riqualificazione urbana e di « contratti di quartiere » e quelle, avviate negli ultimi tempi, di intensificazione della lotta all'abusivismo edilizio, utilizzando pienamente le norme già esistenti e promuovendo l'approvazione di norme più efficaci, così come di recente annunciato;

come il Governo intenda garantire la piena attuazione delle norme previste dalla legge recante « provvedimenti in materia di protezione civile » approvata nel luglio scorso, che impone la delimitazione, la salvaguardia e l'intervento nelle aree a maggiore rischio idrogeologico, impegnandosi nel contempo ad una più penetrante iniziativa nel settore della difesa del suolo;

come intenda perseguire, in modo coerente, una efficace politica della sicurezza dei cittadini rispetto ai diversi rischi di natura sismica, idrogeologica e di altro genere, anche attraverso la promozione di nuove e più efficaci normative in materia di protezione civile;

se confermi l'intenzione di continuare nella positiva esperienza della incentivazione nei confronti dei privati in materia di ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria degli edifici: l'importante risultato raggiunto negli ultimi due anni grazie alla possibilità di detrarre il 41 per cento dell'Irpef sulle opere di questo genere può essere migliorato dando seguito, come si è annunciato, al proposito di prorogare questa misura e di aggiungere ad essa l'abbattimento dell'aliquota Iva sulle ristrutturazioni edilizie;

se confermi l'intenzione, già annunciata, e oggetto di un intenso lavoro del ministero dei lavori pubblici, di varare una nuova normativa che preveda l'introduzione del « fascicolo casa » per ogni abitazione. Il fascicolo, che dovrà raccogliere tutta la documentazione atta a ricostruire la storia dell'edificio dovrà essere corredato da un'attestazione di conformità per gli edifici che non hanno nel tempo subito manomissioni e trasformazioni e da un certificato di idoneità statica funzionale almeno per quegli edifici che sono stati oggetto di interventi. La graduale introduzione di questo documento, che entro un periodo certo dovrà riguardare tutti gli edifici, deve essere opportunamente incentivata:

a) estendendo le agevolazioni fiscali previste per le ristrutturazioni anche alle spese sostenute per l'accertamento e la certificazione e per realizzare le opere che eventualmente esse prevederanno;

b) promuovendo opportune convenzioni con gli ordini delle professioni tecniche per tariffe calmierate;

c) promuovendo convenzioni con le compagnie di assicurazioni per garantire premi più bassi a coloro che si dotano

della documentazione necessaria e osservano le prescrizioni dettate in sede di accertamento;

d) prevedendo la gratuità per l'accesso alla documentazione tecnica detenuta dai pubblici uffici;

e) promuovendo un'attività di semplificazione della documentazione prevista anche da altre normative, in modo da concentrare sugli aspetti essenziali ai fini della sicurezza le attività di documentazione, certificazione e controllo. (3-04614)

(16 novembre 1999).

PISANU, LEONE, VITO, PRESTIGIA-COMO, ALESSANDRO RUBINO, TARDITI, BECCHETTI, BERTUCCI, DONATO BRUNO, COSENTINO, DI LUCA, FRAU e MISURACA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere —

in relazione al disastroso crollo verificatosi a Foggia, che ha interessato un edificio di realizzazione relativamente recente e che ha determinato un numero ancora imprecisato, ma purtroppo assai rilevante, di vittime quali provvidenze il Governo intenda adottare a favore dei superstiti del crollo —:

come si intenda procedere per individuare le cause specifiche del disastro;

se, in relazione al ripetersi di crolli rovinosi di edifici, realizzati in tempi anche relativamente recenti, come nel caso del crollo avvenuto a Roma in Via di Vigna Iacobini, non si ritenga necessario individuare procedure per verificare la statica degli edifici, soprattutto ad uso civile, che presentino caratteristiche a rischio.

(3-04600)

(12 novembre 1999).

SELVA, ANTONIO PEPE, TATARELLA, CARLO PACE, GIOVANNI PACE, FOTI, AMORUSO, GISSI, MANTOVANO, MAN-

ZONI, MARENGO, OZZA, PAMPO, e POLLIZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

poco dopo le ore 3 dell'11 novembre 1999, in viale Giotto a Foggia, un palazzo abitato da diverse decine di persone è crollato;

lo stabile, ultimato nel 1971, era composto da 5 livelli e da un piano attico;

molte persone hanno perso la vita a causa di tale crollo e decine di altre, residenti in zona, sono state costrette ad abbandonare in via precauzionale le proprie abitazioni;

sollecito e tempestivo è stato l'intervento dell'amministrazione comunale, della prefettura, della Protezione civile, della Questura e delle Forze dell'ordine tutte, dei Vigili del fuoco, delle organizzazioni sanitarie, del volontariato e delle organizzazioni cattoliche e tale intervento ha permesso di estrarre ancora in vita alcune persone;

la magistratura ha immediatamente aperto una inchiesta penale contro ignoti al fine di fare luce sulle cause del disastro che segna profondamente ed in modo indelebile Foggia i foggiani e gli italiani tutti;

l'intera città si è stretta attorno al dolore dei familiari di quanti sono rimasti sotto le macerie, la cittadinanza è sotto *choc* e l'intera nazione vive un momento di particolare preoccupazione anche a causa del forte degrado di parte del patrimonio immobiliare italiano;

da una prima valutazione sullo stato di conservazione degli immobili residenziali il Censis ha rilevato che sono circa 3 milioni e 575 mila i fabbricati potenzialmente a rischio in Italia —:

quali provvedimenti urgenti intendano porre in essere per far fronte alla situazione di crisi sopra esposta e, quindi, quali provvidenze intendano in particolare destinare alla Città di Foggia così tragicamente colpita e, ancora, quali iniziative intendano porre in essere per garantire la sicurezza degli immobili esistenti su tutto

il territorio nazionale in modo da tranquillizzare la popolazione oggi fortemente preoccupata. (3-04613)

(16 novembre 1999).

RICCI e SORO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella notte dell'11 novembre 1999 nella città di Foggia, in via Giotto, è crollato un palazzo di sei piani provocando una vera e propria strage, visto il numero delle vittime accertate ed il numero imprecisato di feriti;

nei giorni precedenti al crollo si sarebbero uditi sinistri scricchiolii che avrebbero fatto pensare al probabile cedimento del fabbricato;

tra le cause ipotizzate si parla di cedimento strutturale, lavori di modifica ai box e ad una leggera scossa di terremoto —:

se non ritenga:

di insediare con urgenza una Commissione di inchiesta per acquisire tutte le informazioni, al fine di individuare le cause del disastro e responsabilità civili e penali;

di attuare un piano nazionale di controllo della staticità di tutti gli edifici a rischio;

di operare con la massima urgenza un monitoraggio relativo alla condizione e alla agibilità del patrimonio abitativo della città di Foggia, attraverso una ricognizione statica dei palazzi, al fine di rendere obbligatorio per tutti i proprietari il cosiddetto « libretto del fabbricato »;

di raccogliere le carte planimetriche, ripercorrendo le varie fasi di costruzione e le modifiche apportate alle strutture portanti del palazzo;

di adottare a favore dei superstiti e i loro familiari tutte le misure necessarie di assistenza, di sostegno e di solidarietà.

(3-04610)

(15 novembre 1999).

CAVALIERE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella notte dell'11 novembre 1999, a Foggia in via Giotto, è improvvisamente crollato, in soli 19 secondi, un palazzo residenziale di sei piani, causando la morte di sessantuno persone;

la tragedia che ha colpito la città di Foggia fa seguito ad altri casi in cui interi stabili sono crollati, evidenziando le pessime condizioni in cui versa gran parte del patrimonio immobiliare italiano, specialmente quello costruito dal dopoguerra sino agli anni settanta, ossia nel periodo in cui lo sviluppo edilizio aveva raggiunto la massima espansione;

tra le diverse ipotesi sulle cause del disastro sembrerebbe prevalente quella di un cedimento strutturale dell'edificio, dovuta alla inadeguatezza dei materiali edili adoperati per la costruzione, ipotesi questa che, qualora avallata dalle indagini della magistratura, rivelerebbe una situazione di allarmante gravità, legata a speculazioni dei costruttori sulle caratteristiche dei materiali utilizzati e ad un sistema deplorabile di carenza di verifiche da parte degli organi di controllo che ha portato alla cementificazione selvaggia del territorio —:

quali iniziative il Ministro intenda intraprendere per evitare il ripetersi di simili disastri e garantire la sicurezza dei cittadini. (3-04633)

(16 novembre 1999).

DI CAPUA. — *Al Presidente del Consiglio di ministri.* — Per sapere — premesso che:

nella notte tra il 10 e l'11 novembre 1999, a Foggia, un edificio adibito a civile abitazione crollava su se stesso, uccidendo 66 delle circa 80 persone che vi abitavano;

pur essendo in corso una serie di inchieste finalizzate all'accertamento delle cause del disastro, vengono al momento formulate ipotesi collegate ad interventi

abusivi sui pilastri delle fondamenta o a fenomeni di infiltrazione legati a falde acquifere interessanti la zona;

emergono, da testimonianze raccolte e da esposti presentati in precedenza, anche alla Procura della Repubblica di Foggia, elementi di conferma sulla precarietà di quest'area e di alcuni stabili che su di essa insistevano —

se e quali iniziative intenda il Governo assumere al fine di inasprire le misure di lotta all'abusivismo edilizio e di comportamenti omissivi o permissivi, di quanti sono preposti a ruoli di controllo, vigilanza e concessione in materia urbanistica e di lavori pubblici ai vari livelli istituzionali e se ritenga di dover rendere più rigorosa la normativa vigente e più approfondite indagini preliminari per l'autorizzazione di interventi sul sottosuolo, a ridosso di persistenti immobili e prevedere periodici rilievi, programmati d'ufficio, sulla situazione statica di immobili vetusti o insistenti su aree considerate a rischio.
(3-04612)

(16 novembre 1999).

GALDELLI, CARAZZI e PISTONE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il crollo avvenuto in via Giotto a Foggia è d'eccezionale gravità, in primo luogo per le vittime e per i familiari, ma anche per la città e per l'intero paese. Forte è lo sgomento che ha suscitato, che si sovrappone ai sentimenti di umana pietà ai quali ci uniamo;

il paese vuole innanzi tutto sapere quali sono state le cause o le concause che hanno determinato questa tragedia e bisogna pertanto indagare a fondo su come quest'edificio è stato costruito, sulla qualità dei materiali e sulla situazione geologica del terreno sottostante;

appare evidente che occorre fare ogni sforzo al fine di alleviare le conseguenze di

questa tragedia per i sopravvissuti, i feriti e le famiglie di coloro che hanno perso la vita;

la dichiarazione dello stato d'emergenza e le prime misure adottate vanno in questa direzione;

nel recente passato vi sono stati casi che presentano forti analogie (16 dicembre 1998, via di Vigna Iacobini, Roma) e ciò fa crescere l'allarme e l'insicurezza per milioni di persone. Da valutazioni sommarie sembra che oltre cinquecento mila abitazioni siano a rischio di cedimenti strutturali, e nei prossimi anni questo numero è destinato a crescere in maniera esponenziale;

il *boom* edilizio degli anni cinquanta e sessanta, oltre a deformare le periferie delle città e non solo, fu costruito in gran parte in maniera abusiva, con materiali poveri e con il lavoro nero; successivamente vi sono stati ben due provvedimenti di sanatoria edilizia senza controlli sulla qualità degli edifici « sanati »;

questa situazione non può non essere affrontata, occorre sapere, conoscere lo stato del patrimonio abitativo del paese, verificarne la sicurezza, l'affidabilità, le prestazioni energetiche, quelle acustiche, la qualità delle vernici, dei tessuti, dei materiali edili, degli impianti idrici, di riscaldamento ed elettrici. È da questo monitoraggio che si potrà conoscere l'entità dell'intervento da mettere in essere;

i comunisti italiani ritengono che il prossimo futuro dell'edilizia debba essere rivolto, appunto, alla messa in sicurezza, alla manutenzione e al recupero del patrimonio esistente piuttosto che alla costruzione del nuovo; non dimentichiamo che quasi la metà del territorio nazionale è classificato a rischio sismico, mentre la maggior parte delle strutture fu costruita prima dell'entrata in vigore delle norme antisismiche —

che cosa il Governo stia facendo per fronteggiare la situazione d'emergenza creatasi a Foggia a seguito del crollo di via Giotto;

quali programmi tecnici, normativi e finanziari intenda mettere in essere al fine di attivare un programma generale di messa in sicurezza delle strutture abitative del paese. (3-04615)

(16 novembre 1999).

OSTILLIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il tragico e doloroso evento di Foggia fa seguito ad altri episodi simili ed in particolare al crollo avvenuto a Roma nel quartiere Portuense lo scorso anno, del quale dopo molti mesi si continuano a ignorare le cause;

accanto alla tragedia che ha portato alla distruzione di tante famiglie, si sta determinando una emergenza che coinvolge tutte quelle strutture ritenute o definite a rischio in tutto il paese e crea tensione emotiva e condizioni di ovvio disagio in tanti nuclei familiari costretti ad abbandonare stabili in precarie condizioni, oltre a coinvolgere le stesse famiglie vittime dei dolorosi eventi, non sempre adeguatamente supportate nelle proprie necessità immediate dalle autorità preposte —:

quali indagini siano state avviate da parte dei soggetti istituzionalmente competenti per indagare sulle cause del crollo avvenuto a Foggia e quali siano gli esiti ad oggi;

quali siano stati le modalità, i tempi e i mezzi impiegati nelle operazioni di soccorso;

quali misure immediate il Governo intenda adottare per aiutare in modo concreto i superstiti e i congiunti delle vittime del crollo;

quali iniziative di carattere legislativo e/o amministrativo il Governo preveda per porre fine a sciagure di questa portata;

quali misure, in particolare quali procedure, si intendano assumere con urgenza per mettere concretamente i soggetti com-

petenti, e in particolare i comuni, in grado di svolgere con efficacia e tempestività i controlli necessari a verificare le condizioni del patrimonio edilizio, senza scaricare l'onere esclusivamente sui proprietari. (3-04625)

(16 novembre 1999).

LECCESE e PAISSAN. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella notte fra il 10 e l'11 novembre 1999 viale Giotto a Foggia è crollato un intero stabile causando la morte di circa 60 persone;

il Procuratore capo della Repubblica presso il tribunale di Foggia non ha ancora reso noto quali siano le cause del crollo, ma fra le ipotesi al vaglio vi sono quelle del taglio di un pilastro fondamentale al centro del garage sottostante, dell'esistenza di una falda acquifera superficiale su cui pare il palazzo sia stato costruito e l'uso di materiali inadeguati;

secondo le testimonianze dei pochi superstiti e degli inquilini dei palazzi attigui costruiti nello stesso periodo e con gli stessi criteri, in passato si erano verificati degli episodi sospetti a cui non era stata data importanza, come lo sfaldamento di alcuni piloni, alcune infiltrazioni di acqua nel garage e ripetuti scricchiolii;

l'Amministrazione comunale, all'indomani del crollo, ha affermato che « le verifiche geologiche effettuate hanno permesso di escludere una situazione di pericolo nella cittadina »;

da un articolo apparso su *il Resto del Carlino* del 15 novembre 1999 a firma di Alessandro Farruggia, si apprende invece di una palazzina situata a Foggia, in via Bellucci, che dall'11 febbraio 1998, data in cui è stata emessa un'ordinanza del Sindaco da rendere esecutiva nel termine di 180 giorni, che aspetterebbe « urgenti » lavori di ristrutturazione e di consolidamento statico;

da quel termine perentorio sono trascorse due proroghe senza che fosse dato inizio ai lavori;

il 14 ottobre 1999 i Vigili urbani di Foggia, anziché trasmettere l'intero incartamento alla Procura, come prevede l'articolo 650 del codice penale, hanno proceduto alla semplice stesura di un verbale in cui veniva accertata la non ottemperanza dei lavori e ad una contravvenzione di lire duecentomila a carico del Presidente dello Istituto autonomo case popolari, che avrebbe dovuto rendere esecutiva quell'ordinanza;

all'indomani del tragico crollo il sindaco di Foggia ha firmato il decreto di sgombero del palazzo in via Bellucci;

si ricorda che nel dicembre dello scorso anno nel quartiere Portuense di Roma un intero stabile è crollato causando numerosi morti e lo scorso settembre a Canosa di Puglia, in provincia di Bari, una palazzina è crollata per fortuna senza causare vittime;

è notizia di questi giorni, inoltre, che a Brindisi, a Canosa di Puglia e in provincia di Milano, alcuni edifici sono stati fatti sgomberare per il rischio di crolli —

quali provvedimenti intendano adottare per prevenire tragici eventi di questo tipo e per dare il via ad un monitoraggio a tappeto nel nostro Paese, privilegiando gli edifici costruiti durante il *boom* edilizio degli anni sessanta e quelli che sorgono in zone geologicamente dissestate.

se intendano adoperarsi per accertare, in questi casi, le responsabilità delle istituzioni locali. (3-04630)

(16 novembre 1999).

BASTIANONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il tragico crollo del palazzo di viale Giotto a Foggia ha causato decine di vit-

time distruggendo l'esistenza di intere famiglie;

le condizioni di una parte considerevole del patrimonio abitativo italiano realizzato negli anni sessanta e settanta sono, anche a detta di esperti, preoccupanti —:

quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di verificare il grado di stabilità e di sicurezza del patrimonio edilizio del nostro Paese;

quali misure intendano assumere in favore dei superstiti e dei familiari delle vittime della tragedia di Foggia. (3-04623)

(16 novembre 1999).

MARINACCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

nella notte dell'11 novembre 1999 a Foggia in via Giotto è crollato improvvisamente uno stabile seppellendo nelle macerie, secondo una prima stima, 72 persone delle quali sinora ventuno decedute;

il tragico evento fa seguito ad altri casi in cui stabili interi sono collassati, rivelando una situazione preoccupante in cui potrebbe versare buona parte del patrimonio immobiliare italiano risalente agli anni dal dopoguerra sino agli anni settanta nei quali lo sviluppo edilizio raggiunse la massima espansione;

si sta manifestando la necessità di un intervento legislativo diretto a porre misure straordinarie volte a controllare la situazione di stabilità di buona parte del patrimonio abitativo del paese;

gli enti locali allo stato attuale non sono nelle condizioni di assumere compiti suppletivi in materia di accertamento sullo stato degli edifici; lo stesso comune di Roma riesce a smaltire solo una piccolissima parte delle richieste di intervento relative all'accertamento sulla stabilità degli immobili;

ancora una volta gli enti locali sono lasciati soli nell'affrontare problematiche generali che richiederebbero un impegno forte del Governo centrale teso a rafforzare in primo luogo la capacità operativa dei comuni sia in termini di personale tecnico sia di strutture, attualmente appena sufficienti per la gestione ordinaria;

gli interventi preannunciati dal Governo sembrano andare nella direzione di introdurre una nuova tassa sulla casa scaricando esclusivamente sui privati gli oneri relativi alla verifica della stabilità degli immobili, senza prevedere un piano organico di intervento in cui tutte le istituzioni, e in primo luogo i comuni, possano avere un effettivo ruolo di controllo e di prevenzione in armonia e coerentemente con i compiti in materia urbanistica loro attribuiti —:

quali iniziative intendano assumere in favore della città di Foggia e dei superstiti e parenti delle vittime colpiti dalla sciagura;

quali provvedimenti intendano prendere per affrontare con modalità organiche la verifica dello stato di salute del patrimonio immobiliare nazionale, qualificando tale necessità un interesse pubblico senza scaricarne l'intero onere sui proprietari i quali sono invece le vittime incolpevoli di eventuali abusi costruttivi o carenze conoscitive del territorio causa dei disastri;

se ritengano urgente procedere ad un rafforzamento della capacità degli enti locali in materia, prevedendo adeguate risorse economiche volte, soprattutto, al miglioramento qualitativo e quantitativo della dotazione organica degli uffici tecnici comunali accrescendo in tal modo sia la conoscenza del territorio anche tramite la redazione di piani regolatori del sottosuolo sia la capacità di controllo e di verifica progettuale ed ambientale. (3-04606)

(15 novembre 1999).

VENDOLA, GIORDANO e NARDINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il crollo del palazzo di viale Giotto n. 120 a Foggia ha distrutto l'esistenza di

decine e decine di famiglie, uccidendo oltre sessanta persone (in questo momento non è ancora precisato il numero esatto delle vittime);

le cause del crollo andranno chiarite in sede giudiziaria, ma dalle prime riconoscizioni pare prevalente l'opinione che ci sia stato un cedimento strutturale dell'edificio, a causa della povertà dei materiali edili adoperati per la sua fabbricazione tra il 1968 e il 1971, ma forse anche a causa di successivi interventi abusivi negli scantinati dello stabile;

secondo una indagine del Censis la staticità del patrimonio abitativo italiano presenta profili di estrema precarietà e di allarmante gravità: più di tre milioni di edifici, nati sotto il segno della speculazione edilizia e della cementificazione selvaggia del territorio, sarebbero ad alto rischio;

quale valutazione si dia, allo stato delle risultanze investigative, delle cause del disastroso crollo di Foggia;

quali interventi concreti si intenda assumere a favore dei superstiti del crollo e di quanti dovessero essere sgomberati da edifici che risultino pericolanti;

quale opera di monitoraggio sulla staticità del patrimonio abitativo nazionale si intenda porre in essere e quali interventi di risanamento, ristrutturazione e riuso di questo immenso quanto degradato patrimonio si intenda avviare. (3-04611)

(15 novembre 1999).

CREMA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il disastro verificatosi la scorsa settimana nella città di Foggia, con il crollo di una palazzina e il decesso di circa sessanta persone, oltre ad aver gettato nella più nera disperazione le famiglie delle vittime, la cittadinanza ed una nazione intera, pone

seri interrogativi su cause e concause che possono averlo determinato, quali l'uso di materiali scadenti, possibili modifiche alle strutture portanti, infiltrazioni d'acqua e l'edificazione stessa su terreno inadatto;

l'entità della tragedia pone altresì seri interrogativi sui provvedimenti adottati che, stando al verificarsi sempre più frequente di episodi analoghi, come quello del Portuense a Roma dello scorso anno, sembrano più determinati dall'emergenza, che non da un serio intervento preventivo —:

quali provvedimenti si intendano adottare affinché sia data una pronta ed esaustiva risposta ai troppi interrogativi sollevati in queste ultime ore, onde evitare di ricondurre il tutto all'ennesima valutazione di tragica casualità;

se non si ritenga opportuno accertare eventuali negligenze degli organi preposti al controllo, affinché l'istituzione del « libretto di fabbricato » per monitorare lo stato delle costruzioni, inserito ieri dal Governo nell'ambito dei collegati alla finanziaria, non appaia come il solo tentativo, a livello centrale, di affrontare il problema. (3-04629)

(16 novembre 1999).

MAZZOCCHIN. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

si assiste al ripetersi di drammatici eventi con crollo improvviso di edifici di civile abitazione e dolorosissime perdite di vite umane a Roma e a Foggia —:

quali indagini siano state avviate e quali misure il Governo intenda assumere;

se esista un programma di censimento del patrimonio immobiliare italiano necessario, dato che il periodo di fabbricazione di molti edifici (anni cinquanta), i materiali utilizzati, i lavori di superfettatura architettonica e addirittura interventi strutturali possono aver prodotto problemi di statica degli edifici;

come il Governo intenda intervenire nei confronti degli autori dei lavori abusivi come pure sui responsabili del mancato controllo;

se non ritenga preferibile affidare agli enti locali il censimento ed il controllo piuttosto che agli organismi statali in continuo arretrato e spesso poveri di personale specializzato;

se il Governo non concordi sull'esigenza di un controllo preventivo dell'abusivismo e sullo sconcio delle sanatorie che portano inevitabilmente ad altre sanatorie ed al diffondersi dell'idea che non esistono leggi né punizioni per chi le infrange.

(3-04631)

(16 novembre 1999).

VOLONTÈ, TASSONE, TERESIO DELFINO e GRILLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il tragico crollo dell'edificio avvenuto a Foggia lo scorso 11 novembre 1999 con decine di vittime e dispersi ripropone in maniera urgentissima l'esigenza dell'attuazione di un piano nazionale di controllo della staticità di tutti gli edifici a rischio addirittura secondo il Censis questi sarebbero più di tre milioni, il 36 per cento per ragioni di anzianità e il 63 per cento per cause tecniche soprattutto nei centri storici delle grandi città —:

ogni elemento di valutazione sulla tragedia di Foggia e se non intenda avviare una indagine per accertare con immediatezza le cause del disastro verificando eventuali responsabilità;

se ritenga valida l'ipotesi più accreditata del cedimento strutturale dell'edificio di recente costruzione oppure del dissesto idrogeologico;

se non ritenga di avviare da parte della Protezione civile un piano per monitorare tutti gli edifici a rischio;

se non ritenga opportuno avviare al più presto il varo di un piano nazionale di controllo sulla staticità degli edifici che

risponda a criteri di semplicità e snellezza senza gravose implicazioni burocratiche per le famiglie. (3-04599)

(12 novembre 1999).

TARADASH. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

lo scorso 11 novembre, a Foggia, il tragico crollo di un palazzo di sei piani ha provocato la morte di oltre 60 persone, numero probabilmente destinato a crescere considerando che i soccorritori non hanno ancora concluso le operazioni di ricerca di eventuali superstiti e delle altre vittime;

il comune di Foggia ha aperto un'inchiesta tecnico-amministrativa e l'autorità giudiziaria ha avviato un'indagine per accertare le cause della sciagura e la ricorrenza di eventuali responsabilità per l'accaduto;

il crollo di una struttura in cemento armato di recente realizzazione, considerando la dinamica con cui si è verificato e il totale cedimento di ogni sua parte, può essere attribuito ad una carenza di staticità del terreno, all'utilizzo di materiali scadenti, a modifiche intervenute nel corso del tempo che hanno pregiudicato gli equilibri strutturali —:

quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare al fine di verificare le cause della sciagura e di individuare le responsabilità di tale tragico evento;

se un cedimento strutturale di tale gravità sia dovuto alla carenza della legislazione tecnica vigente e, in tal caso, quale iniziativa il Governo intenda assumere;

quali soluzioni si intendano adottare, per prevenire il verificarsi di simili tragici eventi, in termini di verifiche e monitoraggi degli stabili ritenuti a rischio. (3-04616)

(16 novembre 1999).

PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE: BOATO E CORLEONE; CAVERI; SORO; BONO ED ALTRI; ZELLER ED ALTRI; DI BISCEGLIE ED ALTRI; SCHMID; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA; SODA; SODA; SODA; SODA; SODA; FONTANINI ED ALTRI; GARRA ED ALTRI; D'INIZIATIVA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA; PRESTAMBURGO ED ALTRI: DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ELEZIONE DIRETTA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO (168-226-1359-1605-2003-2951-3057-3327-3644-3932-4601-5406-5468-5469-5470-5471-5472-5561-5615-5710-5892)

(A.C. 168 – sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1

*(Modifiche allo Statuto
della Regione siciliana).*

1. Allo Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, primo comma, le parole: « in base ai principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche » sono sostituite dalle seguenti: « in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto »;

b) all'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'ufficio di deputato regionale è incompatibile con quello di membro di una

delle Camere, di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo »;

c) all'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Giunta, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale »;

d) dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

« ART. 8-bis. — Le contemporanee dimissioni della metà più uno dei deputati determinano la conclusione anticipata della legislatura dell'Assemblea, secondo modalità determinate con legge adottata dall'Assemblea regionale, approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le nuove elezioni hanno luogo entro novanta giorni a decorrere dalla data delle avvenute dimissioni della maggioranza dei membri dell'Assemblea regionale.

Nel periodo tra lo scioglimento dell'Assemblea e la nomina del nuovo Governo regionale il Presidente e gli Assessori possono compiere atti di ordinaria amministrazione »;

e) la sezione II del titolo I è sostituita dalla seguente:

« SEZIONE II — PRESIDENTE DELLA REGIONE E GIUNTA REGIONALE.

ART. 9. — Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale.

Il Presidente della Regione nomina e revoca gli Assessori, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto, l'Assemblea regionale, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce le modalità di elezione del Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori, le eventuali incompatibilità con l'ufficio di deputato regionale e con la titolarità di altre cariche o uffici, nonché i rapporti tra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione.

La carica di Presidente della Regione può essere ricoperta per non più di due mandati consecutivi.

La Giunta regionale è composta dal Presidente e dagli Assessori. Questi sono preposti ai singoli rami dell'Amministrazione.

ART. 10. — L'Assemblea regionale può approvare a maggioranza assoluta una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione presentata da almeno un quarto dei suoi componenti e messa in discussione dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione. Ove la mozione venga approvata, si procede, entro i successivi tre mesi, alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea e del Presidente della Regione.

In caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento permanente o di morte del Presidente della Regione, si procede alla

nuova e contestuale elezione dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione entro i successivi tre mesi »;

f) il primo comma dell'articolo 12 è sostituito dai seguenti:

« L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa legislativa spetta altresì ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali.

Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi »;

g) dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

« ART. 13-bis. — Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale sono disciplinati l'ambito e le modalità del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo »;

h) dopo l'articolo 17, è inserito il seguente:

« ART. 17-bis. — Le leggi di cui all'articolo 3, primo comma, all'articolo 8-bis, all'articolo 9, terzo comma, all'articolo 13-bis e all'articolo 41-bis sono sottoposte a referendum regionale la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale »;

i) dopo l'articolo 41, la rubrica: « Disposizioni transitorie » è sostituita dalla seguente: « Disposizioni finali e transitorie »;

l) dopo la rubrica « *Disposizioni finali e transitorie* », all'articolo 42 sono premessi i seguenti:

« ART. 41-*bis*. — Le disposizioni previste nella sezione II del titolo I, dopo la loro prima applicazione, possono essere modificate con legge approvata dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART. 41-*ter*. — Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa appartiene anche all'Assemblea regionale siciliana.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica all'Assemblea regionale, che esprime il suo parere entro un mese.

Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale ».

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo dell'Assemblea regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se l'Assemblea regionale approva a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni dell'Assemblea e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni dell'Assemblea e del Presidente della Regione in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'Assemblea regionale in carica

alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalle leggi regionali previste dagli articoli 3 e 9 dello Statuto della Regione siciliana, come modificati dal comma 1 del presente articolo, all'Assemblea regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie previgenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per il primo rinnovo dell'Assemblea regionale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale non sia stata approvata la legge prevista dal citato articolo 9, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana, o non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale prevista dall'articolo 3 dello Statuto, per l'elezione dell'Assemblea regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione siciliana e, per i deputati che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte dell'Assemblea regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei deputati stabilito dall'articolo 3 dello Statuto. È eletto alla carica di deputato regionale il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale ri-

serva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di deputato, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno all'Assemblea regionale. Per quanto non in contrasto con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, a questa elezione continua ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibile, la legislazione della Regione siciliana per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 9, terzo comma, sostituire le parole: dello Stato con le seguenti: della Repubblica.

**** 1. 26.** Boato.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 9, terzo comma, sostituire le parole: dello Stato con le seguenti: della Repubblica.

**** 1. 43.** La Commissione.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 9, terzo comma, sostituire la parola: stabilisce con le seguenti: determina la forma di governo della Regione e, specificatamente,

1. 37. Boato.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 9, terzo comma, sopprimere la parola: eventuali.

1. 13. Bono, Nuccio Carrara, Fragalà, Lo Porto, Lo Presti, Marino, Nania, Neri, Paolone, Rallo, Trantino, Tringali.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 9, terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso lo Statuto deve prevedere l'ineleggibilità e la decadenza dagli incarichi di Presidente, assessore e consigliere regionale per le persone condannate in via definitiva per reati di corruzione, concussione, malversazione e peculato.

1. 55. Gardiol.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 9, dopo il quinto comma aggiungere il seguente:

La carica di assessore regionale è incompatibile con quella di deputato regionale. Il deputato regionale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione decade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta l'immediata cessazione dalla carica non prescelta.

1. 32. Calderisi.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 10, primo comma, primo periodo, sostituire le parole: a maggioranza assoluta con le seguenti: con due terzi degli aventi diritto.

1. 16. Bono, Nuccio Carrara, Fragalà, Lo Porto, Lo Presti, Marino, Nania, Neri, Paolone, Rallo, Trantino, Tringali.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 10, primo comma, primo periodo, sostituire la parola: assoluta con le seguenti: del sessanta per cento.

- 1. 14.** Bono, Nuccio Carrara, Fragalà, Lo Porto, Lo Presti, Marino, Nania, Neri, Paolone, Rallo, Trantino, Tringali.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 10, primo comma, primo periodo, dopo le parole: a maggioranza assoluta aggiungere le seguenti: dei suoi componenti.

- 1. 44.** La Commissione.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 10, primo comma, primo periodo, dopo le parole: a maggioranza assoluta aggiungere le seguenti: dei suoi componenti.

- 1. 6.** Garra.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 10, primo comma, primo periodo, sostituire la parola: quarto con la seguente: quinto.

- * **1. 27.** Boato.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 10, primo comma, primo periodo, sostituire la parola: quarto con la seguente: quinto.

- * **1. 45.** La Commissione.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 10, primo comma, secondo periodo, dopo le parole: successivi tre mesi aggiungere le seguenti: alla indizione di un referendum popolare inteso a confermare o meno il Presidente sfiduciato. Se l'esito del referendum è favorevole al Presidente, si procede entro i successivi tre

mesi, alla nuova elezione dell'Assemblea; in caso contrario, sempre entro lo stesso termine, si procede.

- 1. 15.** Bono, Nuccio Carrara, Fragalà, Lo Porto, Lo Presti, Marino, Nania, Neri, Paolone, Rallo, Trantino, Tringali.

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

g). dopo l'articolo 13, sono aggiunti i seguenti:

« ART. 13-bis. Il referendum popolare per l'abrogazione, totale o parziale di una legge regionale può essere indetto quando lo richiedano 50 mila elettori siciliani o tre Consigli delle province della Regione.

Non è ammesso il referendum abrogativo per le leggi regionali di approvazione dei bilanci della Regione.

ART. 13-ter. Il referendum popolare propositivo di leggi regionali può essere indetto quando lo richiedano 25 mila elettori siciliani o tre Consigli delle province della Regione.

ART. 13-quater. Il referendum consultivo può essere indetto qualora lo richieda il Presidente della Regione o l'Assemblea regionale con atto deliberativo assunto a maggioranza qualificata.

ART. 13-quinquies. Hanno diritto di partecipazione al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere l'Assemblea regionale siciliana.

I referendum di cui ai precedenti articoli non sono sottoposti ad alcun limite di partecipazione degli aventi diritto, ai fini della loro validità.

L'Assemblea regionale siciliana emana la legge per determinare le modalità di attuazione dei referendum popolari regionali

- 1. 17.** Bono, Nuccio Carrara, Fragalà, Lo Porto, Lo Presti, Marino, Nania, Neri, Paolone, Rallo, Trantino, Tringali.

Al comma 1, lettera g), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: che può essere proposto da parte di almeno quarantamila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, nonché di un numero di Consigli dei comuni della Regione non inferiore a cento, rappresentativi di almeno il venticinque per cento della popolazione siciliana, o di almeno quattro provinciali.

1. 34. Calderisi.

Al comma 1, lettera g), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la validità delle proposte di referendum abrogativi, il numero dei sottoscrittori è stabilito con legge regionale e non può essere inferiore a cinquantamila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione e superiore a centomila.

1. 3. Garra.

Al comma 1, lettera h), primo capoverso, aggiungere le parole: Qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti dell'assemblea regionale.

1. 50. (ulteriore formulazione) Zeller, Brugger, Caveri, Detomas, Widmann.

Al comma 1, lettera h), primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: , all'articolo 13-bis.

***1. 28.** Boato.

Al comma 1, lettera h), primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: , all'articolo 13-bis.

***1. 46.** La Commissione.

Al comma 1, lettera h), primo capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: qualora entro tre mesi dalla loro pubbli-

cazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l'Assemblea regionale.

Conseguentemente, sopprimere il secondo capoverso.

1. 33. Calderisi.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il secondo capoverso.

1. 19. Bono, Nuccio Carrara, Fragalà, Lo Porto, Lo Presti, Marino, Nania, Neri, Paolone, Rallo, Trantino, Tringali.

Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 17-bis, sostituire il secondo comma con il seguente:

Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. ».

1. 61 (nuova formulazione) La Commissione.

Al comma 1, lettera h), secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Parimenti non si fa luogo al referendum di cui al primo comma qualora le disposizioni della legge disciplinino esclusivamente l'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

1. 29. Boato.

Al comma 1, lettera l) sostituire il capoverso Art 41-bis con il seguente:

ART. 41-bis. — Le disposizioni relative alla forma di governo di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10, dopo la loro prima applicazione,

possono essere modificate con legge approvata dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Nel caso in cui il presidente della regione sia eletto direttamente, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10.

Nel caso in cui il presidente della regione sia eletto dall'assemblea regionale, l'assemblea è sciolta quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

1. 47 (ulteriore formulazione). La Commissione.

Al comma 1, lettera l), capoverso Art. 41-bis, aggiungere, in fine, le parole: e sono approvate anche dal corpo elettorale regionale mediante referendum la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

1. 18. Bono, Nuccio Carrara, Fragalà, Lo Porto, Lo Presti, Marino, Nania, Neri, Paolone, Rallo, Trantino, Tringali.

Al comma 1, lettera l), capoverso Art. 41-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Assemblea regionale è comunque sciolta quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni della Giunta.

1. 59. Boato

Al comma 1, lettera l), capoverso Art. 41-ter, terzo comma, sostituire le parole: un mese con le seguenti: due mesi.

1. 4. Garra.

Al comma 1, lettera l), capoverso Art. 41-ter, terzo comma, aggiungere, in fine, il

seguito periodo: Il Presidente della Regione e il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana hanno facoltà di chiedere l'audizione da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

1. 5. (nuova formulazione) Garra.

Al comma 1, lettera l), capoverso Art. 41-ter, dopo il terzo comma, aggiungere il seguente: Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere ed il parere del Consiglio regionale sia contrario, il Presidente della Giunta regionale può indire referendum consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione.

1. 35. (nuova formulazione) Zeller, Brugger, Caveri, Detomas, Widmann.

Al comma 1, lettera l), capoverso Art. 41-ter, dopo il terzo comma, aggiungere il seguente: Se il progetto è stato deliberato dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le Camere approvano il testo senza modificazioni o lo respingono con deliberazione motivata. La deliberazione è comunicata al Consiglio regionale.

1. 36. Zeller, Brugger, Caveri, Detomas, Widmann.

Sopprimere il comma 2.

***1. 52.** Moroni.

Sopprimere il comma 2.

***1. 57.** Cangemi, Nardini.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 9, terzo comma, dello Statuto siciliano, come sostituito dalla presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi le dispo-

zioni statutarie previgenti alla data di entrata in vigore della medesima legge costituzionale. Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per il primo rinnovo dell'Assemblea regionale successivo all'entrata in vigore della presente legge costituzionale, non sia stata approvata la legge prevista dall'articolo 9, terzo comma, dello Statuto siciliano, come sostituito dalla presente legge costituzionale o non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale prevista dall'articolo 3, per l'elezione dell'Assemblea e del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei consigli delle Regioni a Statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da quelle disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia regionale siciliana. Le liste o gruppi di liste collegate, che sulla base di una dichiarazione di coalizione su base regionale effettuata non oltre il quarantaduesimo giorno anteriore a quello della votazione, presentino presso l'Assessorato regionale degli enti locali, un programma comune, possono indicare un candidato alla Presidenza della Regione, che sarà votato con scheda separata contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale. È proclamato Presidente della Regione il candidato alla Presidenza che ha conseguito il maggior numero di voti in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte dell'Assemblea regionale siciliana e, in deroga al numero dei deputati stabilito dall'articolo 3 dello Statuto, il seggio ad esso attribuito si aggiunge a quelli spettanti all'Assemblea regionale. È altresì eletto alla carica di deputato il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alla lista o alle liste circoscrizionali collegate con tale candidato alla Presidenza della Regione. Quattro quinti dei deputati sono eletti con sistema proporzionale sulla base di liste provinciali

concorrenti, secondo le disposizioni contenute nelle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni. Vengono escluse dall'attribuzione dei seggi le liste di candidati la cui somma di voti riportati complessivamente nelle nuove circoscrizioni provinciali sia inferiore al 5 per cento dei voti. Un quinto dei deputati è eletto con sistema maggioritario. A tal fine l'ufficio centrale regionale procede all'assegnazione dei seggi effettuando le seguenti operazioni:

a) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate. Per ciascuna coalizione tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali riportate complessivamente dalle liste che compongono la coalizione stessa;

b) qualora la lista o il gruppo di liste coalizzate collegate al candidato alla Presidenza che abbia ottenuto il maggior numero di voti abbia già conseguito nella quota di seggi attribuiti con sistema proporzionale una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento del totale dei seggi dell'Assemblea regionale assegna alla suddetta lista o coalizione di liste un premio di maggioranza corrispondente al numero di seggi necessario per il conseguimento del 60 per cento dei seggi spettanti all'Assemblea regionale. La ripartizione di tali seggi avviene nell'ambito delle circoscrizioni provinciali;

c) qualora il candidato alla Presidenza che abbia ottenuto il maggior numero di voti sia collegato ad una coalizione di liste, per l'assegnazione di tali seggi l'ufficio centrale regionale divide, in ciascuna circoscrizione, la cifra elettorale di ogni lista successivamente per uno, due, quattro sino alla concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi sceglie tra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale a quello dei deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità

di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto nella circoscrizione la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Da tale ripartizione vengono escluse le liste di candidati la cui cifra elettorale regionale sia risultata inferiore al 5 per cento dei voti validi;

d) i seggi residui della quota maggioritaria sono ripartiti in ciascuna circoscrizione, secondo le modalità indicate alla lettera *c)*, tra le liste diverse dalla lista o dal gruppo di liste coalizzate collegate al candidato eletto alla carica di Presidente della Regione;

e) qualora la lista o il gruppo di liste coalizzate collegate al candidato eletto alla carica di Presidente della Regione abbia conseguito nella quota di seggi attribuiti con sistema proporzionale una percentuale di seggi inferiore al numero di seggi assegnati all'Assemblea regionale, ma superiore alla maggioranza assoluta dei seggi attribuiti nelle circoscrizioni provinciali, assegna alla suddetta lista o coalizione di liste un premio di maggioranza corrispondente al numero di seggi necessario per il conseguimento del 60 per cento dei seggi spettanti all'Assemblea regionale;

f) qualora il candidato alla Presidenza che abbia ottenuto il maggior numero di voti sia collegato ad una coalizione di liste, l'assegnazione di tale seggi avviene secondo le modalità di cui alla lettera *c)*;

g) i seggi residui della quota maggioritaria sono ripartiti in ciascuna circoscrizione, secondo le modalità indicate alla lettera *c)*, tra le liste diverse dalla lista o dal gruppo di liste coalizzate che abbiano riportato la maggiore cifra elettorale regionale, purché abbiano conseguito una cifra elettorale regionale pari o superiore al 5 per cento dei voti validi;

h) qualora la lista o il gruppo di liste coalizzate collegate al candidato eletto alla Presidenza della Regione abbia conseguito nella quota di seggi attribuiti con sistema proporzionale una percentuale di seggi inferiore alla maggioranza assoluta dei seggi

attribuiti nelle circoscrizioni provinciali, assegna alla suddetta o al suddetto gruppo di liste tutta la quota dei seggi della quota maggioritaria;

i) qualora il candidato alla Presidenza che abbia ottenuto il maggior numero di voti sia collegato ad una coalizione di liste, l'assegnazione di tali seggi avviene secondo le modalità di cui alla lettera *c)*.

2-bis. A questa elezione continua ad applicarsi, in quanto compatibile, la legislazione elettorale della Regione Siciliana.

1. 40. Cappella.

Al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: a maggioranza assoluta aggiungere le seguenti: dei suoi componenti.

1. 7. Garra.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: in caso di dimissioni volontarie, aggiungere le seguenti: rimozione,

1. 8. Garra.

Sopprimere il comma 3.

***1. 53.** Moroni.

Sopprimere il comma 3.

***1. 58.** Cangemi, Nardini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: si osservano fino alla fine del periodo con le seguenti: continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie previgenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

1. 20. Valducci.

Al comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Le liste di candidati che concorrono all'elezione dell'Assemblea regionale con sistema maggioritario devono annoverare un uguale numero di candidati di ciascun sesso.

- 1. 38.** Garra, Matranga, Prestigiaco-
mo, Stagno d'Alcontres, Armosino, Fragalà,
Aprea, Burani Procaccini, Mussolini.

*Al comma 3, sesto periodo, dopo le pa-
role:* 23 febbraio 1995, n. 43, e *aggiungere
le seguenti:* la disposizione.

- * **1. 30.** Boato.

*Al comma 3, sesto periodo, dopo le pa-
role:* 23 febbraio 1995, n. 43, e *aggiungere
le seguenti:* la disposizione.

- * **1. 48.** La Commissione.

*Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo
con il seguente:* A questa elezione conti-
nuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in
quanto compatibili con le disposizioni
della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e della
legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposi-
zioni delle leggi della Regione siciliana per
l'elezione dell'Assemblea regionale, limita-
tamente alla disciplina dell'organizzazione
amministrativa del procedimento elettorale
e delle votazioni.

- ** **1. 31.** Boato.

*Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo
con il seguente:* A questa elezione conti-
nuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in
quanto compatibili con le disposizioni
della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e della
legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposi-
zioni delle leggi della Regione siciliana per
l'elezione dell'Assemblea regionale, limita-
tamente alla disciplina dell'organizzazione
amministrativa del procedimento elettorale
e delle votazioni.

- ** **1. 49.** La Commissione.

(A.C. 168 – sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

*(Modifiche allo Statuto speciale
per la Valle d'Aosta).*

1. Allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, disciplina le modalità di elezione del Consiglio della Valle, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e del referendum sulle leggi della Regione. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta, se eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. In ogni caso, i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio della Valle.

La legge regionale prevista dal secondo comma non è sottoposta al visto di cui al primo comma dell'articolo 31. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale

dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione »;

b) il primo comma dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio della Valle è composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto »;

c) all'articolo 17, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero del Parlamento europeo »;

d) il secondo comma dell'articolo 17 è abrogato;

e) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

« ART. 27. — L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale e ai membri del Consiglio della Valle.

L'iniziativa popolare delle leggi regionali e il *referendum* sulle leggi della regione sono disciplinati dalla legge di cui al secondo comma dell'articolo 15 »;

f) gli articoli 28, 30 e 33 e l'ultimo comma dell'articolo 50 sono abrogati, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;

g) all'articolo 48, secondo comma, le parole: « o quando, per dimissioni o altra causa, non sia in grado di funzionare » sono soppresse;

h) all'articolo 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Giunta, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale e comporta il contestuale scioglimento del Consiglio della Valle »;

i) all'articolo 50, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

« I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro un mese.

Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore della legge regionale che disciplina le modalità di elezione del Presidente della Giunta e degli assessori, di cui al secondo comma dell'articolo 15 del medesimo Statuto, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

0a) le parole: « Presidente della Giunta Regionale » e « Presidente della Giunta », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Presidente della Regione »;

0a-bis) all'articolo 15, le parole: « ed il suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « e il Presidente della Regione ».

2. 60. La Commissione.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) al primo comma dell'articolo 2, all'alinea, le parole: « dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « della Repubblica »

2. 59. La Commissione.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) In armonia con la Costituzione, la legge regionale, approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, disciplina la forma di governo, le modalità di elezione e di decadenza del Consiglio della Valle, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, compresa quella di consigliere regionale, i rapporti tra gli organi della Regione e le rispettive competenze, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e dei referendum regionali.

2. 17. Caveri, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

Al comma 1, lettera a), al primo capoverso premettere i seguenti:

Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio della Valle.

Il Presidente della Regione nomina e revoca gli assessori, tra cui un Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

2. 18. Calderisi.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: dello Stato con le seguenti: della Repubblica.

* **2. 9.** Boato, Paissan.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: dello Stato con le seguenti: della Repubblica.

* **2. 28.** La Commissione.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: dei due terzi con la seguente: assoluta.

** **2. 10.** Boato, Paissan.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: dei due terzi con la seguente: assoluta.

** **2. 19.** Calderisi.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: dei due terzi con la seguente: assoluta.

** **2. 29.** La Commissione.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: disciplina con le seguenti: determina la forma di governo della Regione e, specificatamente,.

* **2. 11.** Boato, Paissan.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: disciplina con le seguenti: determina la forma di governo della Regione e, specificatamente,.

* **2. 30.** La Commissione.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: Presidente della Giunta Regionale con le seguenti: Presidente della Regione.

Conseguentemente, all'articolo 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole: Presidente della Giunta Regionale e Presidente della Giunta con le seguenti: Presidente della Regione.

2. 61. La Commissione.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: nonché l'esercizio fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera f), sostituire le parole: gli articoli 28, 30 e 33 sono abrogati con le seguenti: l'articolo 33 è abrogato.

2. 20. Calderisi.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: e del referendum sulle leggi della Regione con le seguenti: da parte di almeno tremila elettori e del referendum sulle leggi della Regione da parte di almeno tremila elettori o di un terzo dei consiglieri.

2. 21. Calderisi.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: sulle leggi della Regione con le seguenti: regionale abrogativo, propositivo e consultivo.

* **2. 12.** Boato, Paissan.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: sulle leggi della Regione con le seguenti: regionale abrogativo, propositivo e consultivo.

* **2. 31.** La Commissione.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

2. 62. La Commissione.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso lo Statuto deve prevedere l'ineleggibilità e la decadenza dagli incarichi di Presidente, assessore e consigliere regionale per le persone condannate in via definitiva per reati di corruzione, concussione, malversazione e peculato.

2. 50. Gardiol.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati non è richiesta qualora le disposizioni della legge disciplinino esclu-

sivamente l'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

2. 13. Boato, Paissan.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, secondo periodo, sopprimere la parola: volontarie.

2. 42. La Commissione.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La legge regionale promuove l'equilibrio della rappresentanza elettorale tra i sessi.

* **2. 49.** Serafini, Albanese, Bartolich, Biricotti, Bolognesi, Camoirano, Capitelli, Chiavacci, Cordoni, Maura Cossutta, Debiasio Calimani, Dameri, Dedoni, De Simone, Francesca Izzo, Labate, Lucidi, Mariani, Moroni, Parenti, Pistone, Pivetti, Pozza Tasca, Procacci, Rizza, Sbarbati, Servodio, Signorino, Stanisci, Valetto Bittelli.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La legge regionale promuove l'equilibrio della rappresentanza elettorale tra i sessi.

* **2. 51.** Bartolich, Biricotti, Bolognesi, Camoirano, Capitelli, Chiavacci, Cordoni, Dameri, Debiasio Calimani, Dedoni, De Simone, Francesca Izzo, Labate, Lucidi, Mariani, Rizza, Serafini, Signorino, Stanisci.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Consiglio della Valle è comunque sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni della Giunta.

2. 52. Boato.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio della Valle, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

2. 63 (nuova formulazione). La Commissione.

SUBEMENDAMENTI AGLI IDENTICI EMENDAMENTI BOATO 2. 14.(nuova formulazione) E 2. 32. (nuova formulazione) DELLA COMMISSIONE.

Agli emendamenti Boato 2. 14 e 2. 32 della Commissione, primo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti il Consiglio della Valle.

Conseguentemente, sopprimere il secondo capoverso.

0. 2. 14. 1. Calderisi.

All'emendamento Boato 2.14, sostituire il secondo capoverso con il seguente:

Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio della valle, si fa luogo a *referendum* soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un ventesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del consiglio stesso.

0. 2. 14. 2. Boato.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:

La legge di cui al secondo comma e sottoposta a *referendum* regionale la cui disciplina è prevista da apposita legge re-

gionale. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio della valle, si fa luogo a *referendum* soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del consiglio della valle.

***2. 14 (ulteriore formulazione).** Boato, Paissan.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.32 (ulteriore formulazione) DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 2.32 della Commissione, sostituire il secondo capoverso con il seguente:

Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio della valle, si fa luogo a *referendum* soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un ventesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del consiglio stesso.

0. 2. 32. 1. Boato.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:

La legge di cui al secondo comma e sottoposta a *referendum* regionale la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio della valle, si fa luogo a *referendum* soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del consiglio della valle.

2. 32 (ulteriore formulazione). La Commissione.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

La legge regionale promuove l'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi. Le liste regionali sono formate nel rispetto del principio dell'equilibrio della rappresentanza tra i sessi

2. 5. Matranga, De Luca, Prestigiacomio, Stagno d'Alcontres, Armosino, Aprea, Burani Procaccini, Mussolini.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) il secondo comma dell'articolo 16 è abrogato;

* **2. 1.** Migliori, Armaroli, Fragalà, Anedda, Menia.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) il secondo comma dell'articolo 16 è abrogato;

* **2. 22.** Calderisi.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) il secondo comma dell'articolo 16 è sostituito dal seguente: « Per l'esercizio del diritto elettorale attivo e per l'eleggibilità può essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione. »

2. 46. Boato.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) il secondo comma dell'articolo 16 è sostituito dal seguente: « Per l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo può essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo non superiore a un anno. »

2. 58. La Commissione.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) al secondo comma dell'articolo 16 sono soppresse le parole da: « per un periodo non superiore a un anno » fino alla fine del comma;

2. 45. Boato.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al secondo comma dell'articolo 16, sono soppresse le parole: « e per l'eleggibilità quello della nascita o della residenza per un periodo non superiore a tre anni »;

2. 47. Boato.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al secondo comma dell'articolo 16, le parole: « e per l'eleggibilità quello della nascita o della residenza per un periodo non superiore a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « e per l'eleggibilità quello della residenza »;

2. 48. Boato.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il secondo capoverso.

2. 6. Caveri, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) agli effetti delle elezioni per la Camera dei Deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo, la Valle d'Aosta forma una circoscrizione elettorale.

2. 7. Caveri, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

Al comma 1, lettera f), sopprimere la parola: , 30.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le parole: l'articolo 30 resta in vigore fino alla data di entrata in vigore di una nuova legge regionale in materia di referendum;

2. 4. Migliori, Armaroli, Fragalà, Anedda, Menia.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) l'articolo 48, secondo comma, è abrogato;

2. 8. Caveri, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

Al comma 1, lettera h), capoverso, primo periodo, dopo le parole: alla Costituzione o, aggiungere le seguenti: reiterate e.

2. 40. La Commissione.

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) all'articolo 50, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali, ma i progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono sottoposti all'intesa con la regione.

L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al Consiglio della Valle. Se il progetto è stato deliberato dal Consiglio della Valle con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le Camere approvano il testo senza modificazioni o lo respingono con deliberazione motivata. La deliberazione è comunicata al Consiglio della Valle. Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale »;

2. 16. Caveri, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

Al comma 1, lettera i), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: un mese con le seguenti: due mesi.

2. 41. La Commissione.

Al comma 1, lettera i), dopo il primo capoverso aggiungere il seguente:

Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere ed il parere del Consiglio regionale sia contrario, il Presidente della Giunta regionale può indire *referendum* consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione.

2. 24. (nuova formulazione) Zeller, Brugger, Caveri, Detomas, Widmann.

Al comma 1, lettera i), dopo il primo capoverso aggiungere il seguente: Se il progetto è stato deliberato dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le Camere approvano il testo senza modificazioni o lo respingono con deliberazione motivata. La deliberazione è comunicata al Consiglio regionale.

2. 25. Zeller, Brugger, Caveri, Detomas, Widmann.

Sopprimere il comma 2.

2. 2. Armaroli, Anedda, Migliori.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale prevista dall'articolo 15 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio della Valle. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina gli assessori e può successivamente

revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio della Valle approva a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio della Valle e del Presidente della Giunta regionale. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio della Valle in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dal citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, al Consiglio della Valle in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie previgenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio della Valle non sia stata approvata la legge regionale prevista dal citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, per l'elezione del Consiglio della Valle e del Presidente della Giunta regionale si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario. Le liste circoscrizionali e le liste regionali previste da tali disposizioni sono presentate nell'unica circoscrizione coincidente con il territorio della Regione. L'Ufficio elettorale regionale costituito presso il Tribunale di Aosta svolge le funzioni attribuite all'Ufficio centrale circoscrizionale e all'Ufficio centrale regionale di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della

Giunta regionale il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio della Valle. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 16 dello Statuto. È eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio della Valle. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni della legge della Regione Valle d'Aosta 12 gennaio 1993, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alla disci-

plina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

2. 15. Boato, Paissan.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Fino alla data di entrata in vigore dalla legge prevista dall'articolo 15 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio della Valle approva a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio della Valle in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dal citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, al Consiglio regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie previgenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio della Valle non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale, prevista dal citato articolo 15 dello Statuto speciale per

la Valle d'Aosta per l'elezione del Consiglio della Valle e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio dell'intera Regione Valle d'Aosta sia per i consiglieri che sono eletti con sistema proporzionale sia per quelli eletti con sistema maggioritario. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio della Valle. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 16 dello Statuto. Eletto alla carica di consigliere il candidato capolista ha la carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti e le liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione

della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio della Valle. Per quanto non in contrasto con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, a questa elezione continua ad applicarsi in via suppletiva e in quanto compatibile, la legislazione della regione Valle d'Aosta per l'elezione del Consiglio della Valle.

2. 23. Calderisi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Fino all'entrata in vigore della nuova legge elettorale, il Consiglio della Valle è eletto secondo la normativa prevista per le regioni a statuto ordinario.

2. 3. Migliori, Armaroli, Fragalà, Anedda, Menia.

(A.C. 168 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Modifiche allo Statuto speciale per la Sardegna).

1. Allo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei

suoi componenti, disciplina le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e del *referendum* sulle leggi della Regione. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Giunta regionale se eletto a suffragio universale e diretto.

La legge regionale prevista dal secondo comma non è sottoposta al visto di cui al primo comma dell'articolo 33. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.

La legge di cui al secondo comma è sottoposta a *referendum* regionale la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale »;

b) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« ART. 16. - Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto »;

c) all'articolo 17, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero del Parlamento europeo »;

d) il terzo comma dell'articolo 17 è abrogato;

e) gli articoli 28, 29, 32, 36 e 37, primo comma, sono abrogati;

f) all'articolo 35 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Un assessore assume le funzioni di Vicepresidente della Giunta regionale.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale »;

g) all'articolo 50, secondo comma, le parole: « o quando, per dimissioni o altra causa, non sia in grado di funzionare » sono soppresse;

h) all'articolo 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Giunta, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale »;

i) l'articolo 54 è sostituito dal seguente:

« ART. 54. — Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al Consiglio regionale.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro un mese.

Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima deliberazione da

una delle Camere e il parere del Consiglio regionale sia contrario, il Presidente della Giunta regionale può indire *referendum* consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione.

Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale.

Le disposizioni del Titolo III del presente Statuto possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso sentita la Regione ».

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dal citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, al Consiglio regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie previgenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale, prevista dal citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione Sardegna e, per i consiglieri che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 16 dello Statuto. È eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la

ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale. Per quanto non in contrasto con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, a questa elezione continua ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibile, la legislazione della Regione Sardegna per l'elezione del Consiglio regionale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

0a) le parole: « Presidente della Giunta Regionale » e « Presidente della Giunta », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Presidente della Regione »;

0a-bis) all'articolo 15, le parole: « ed il suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « e il Presidente della Regione ».

3. 52. La Commissione.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) al primo comma dell'articolo 3, all'alinea, le parole: « dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « della Repubblica ».

3. 51. La Commissione.

Al comma 1, lettera a), al primo capoverso premettere i seguenti:

Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio regionale.

Il Presidente della Regione nomina e revoca gli assessori, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

3. 28. Calderisi.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: dello Stato con le seguenti: della Repubblica.

* **3. 18.** Boato.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: dello Stato con le seguenti: della Repubblica.

* **3. 33.** La Commissione.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: disciplina con le seguenti: determina la forma di governo della Regione e, specificatamente,

** **3. 19.** Boato.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: disciplina con le seguenti: determina la forma di governo della Regione e, specificatamente,

** **3. 34.** La Commissione.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, dopo le parole: modalità di elezione aggiungere le seguenti: , sulla base dei principi di democraticità di rappresentatività e di stabilità .

3. 9. Anedda, Cherchi, Attili, Carboni, Dondoni, Soro, Meloni.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: Presidente della Giunta Regionale con le seguenti: Presidente della Regione.

Conseguentemente, all'articolo 3, ovunque ricorrano, sostituire le parole: Presidente della Giunta Regionale e Presidente della Giunta con le seguenti: Presidente della Regione.

3. 53. La Commissione.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, dopo le parole: mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale aggiungere le seguenti: e di un singolo assessore.

3. 1. Anedda, Armaroli, Migliori, Fragalà, Garra.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: nonché, l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e del referendum sulle leggi della Regione.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), sopprimere le parole: 28, 29, 32.

* **3. 10.** Cherchi, Attili, Carboni, Dondoni, Soro, Anedda, Meloni.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: nonché, l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e del referendum sulle leggi della Regione.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), sopprimere le parole: 28, 29, 32.

* **3. 29.** Calderisi.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: popolare

delle leggi regionali e del *referendum* sulle leggi della Regione *con le seguenti*: legislativa del popolo sardo e la disciplina del *referendum* regionale abrogativo, propositivo e consultivo.

**** 3. 20.** Boato.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: popolare delle leggi regionali e del *referendum* sulle leggi della Regione *con le seguenti*: legislativa del popolo sardo e la disciplina del *referendum* regionale abrogativo, propositivo e consultivo.

**** 3. 35.** La Commissione.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: di iniziativa popolare *con le seguenti*: di iniziativa del popolo sardo.

3. 11. Cherchi, Attili, Carboni, Dedoni, Soro, Anedda, Meloni.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: e del *referendum* sulle leggi della Regione *con le seguenti*: da parte di almeno diecimila elettori e del *referendum* sulle leggi della Regione da parte di almeno un terzo dei consiglieri o di diecimila elettori.

3. 30. Calderisi.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

3. 56. La Commissione.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso lo Statuto deve prevedere l'ineleggibilità e la decadenza dagli

incarichi di Presidente, assessore e consigliere regionale per le persone condannate in via definitiva per reati di corruzione, concussione, malversazione e peculato.

3. 48. Gardiol.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La maggioranza assoluta dei componenti non è richiesta qualora le disposizioni della legge disciplinano esclusivamente l'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

3. 21. Boato.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La legge regionale promuove l'equilibrio della rappresentanza elettorale tra i sessi.

*** 3. 47.** Serafini, Albanese, Bartolich, Bircotti, Bolognesi, Camoirano, Capitelli, Chiavacci, Cordoni, Maura Cossutta, Debiasio Calimani, Dameri, Dedoni, De Simone, Francesca Izzo, Labate, Lucidi, Mariani, Moroni, Parenti, Pistone, Pivetti, Pozza Tasca, Procacci, Rizza, Sbarbati, Servodio, Signorino, Stanisci, Valetto Bittelli.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La legge regionale promuove l'equilibrio della rappresentanza elettorale tra i sessi.

*** 3. 49.** Dedoni, Cherchi, Bartolich, Bircotti, Bolognesi, Camoirano, Capitelli, Chiavacci, Cordoni, Dameri, Debiasio Calimani, De Simone, Francesca Izzo, Labate, Lucidi, Mariani, Rizza, Serafini, Signorino, Stanisci.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Consiglio regionale è comunque sciolto quando non sia in grado di funzionare per

l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni della Giunta.

3. 55. Boato

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

3. 57 (nuova formulazione). La Commissione.

Al comma 1, lettera a), terzo capoverso, primo periodo, premettere le parole: Qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio regionale.

3. 44. (nuova formulazione) Zeller, Brugger, Caveri, Detomas, Widmann.

Al comma 1, lettera a), terzo capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale.

Conseguentemente, sopprimere il quarto capoverso.

3. 31. Calderisi.

Al comma 1, lettera a), terzo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: non è promulgata se non con le

seguenti: è promulgata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se.

3. 12. Cherchi, Attili, Carboni, Dedoni, Soro, Anedda, Meloni.

Al comma 1, alla lettera a), sostituire il quarto capoverso con il seguente:

Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio regionale, si fa luogo a *referendum* soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale.

3. 58 (nuova formulazione). La Commissione.

Al comma 1, lettera a), quarto capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Parimenti non si fa luogo al *referendum* di cui al quarto comma qualora le disposizioni della legge disciplinino esclusivamente l'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni. Alla legge che disciplina il *referendum* regionale non si applica il quarto comma del presente articolo.

3. 22. Boato.

Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: 28,

* **3. 5.** Migliori, Armaroli, Anedda, Fragalà, Menia.

Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: 28,

* **3. 23.** Boato.

Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: 28,

* **3. 36.** La Commissione.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il primo capoverso.

3. 13. Cherchi, Attili, Carboni, Dedoni, Soro, Anedda, Meloni.

Al comma 1, lettera f), secondo capoverso, dopo le parole: mozione di sfiducia aggiungere le seguenti: o la mancata approvazione della mozione di fiducia.

3. 2. Anedda, Migliori, Fragalà, Armaroli, Garra.

Al comma 1, lettera f), secondo capoverso, sopprimere la parola: volontarie.

3. 42. La Commissione.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: sono soppresse con le seguenti: sono sostituite dalle seguenti: « ed è sciolto quando non sia in grado di funzionare per impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni e dalle dimissioni della Giunta.

3. 14. Soro, Cherchi, Attili, Carboni, Dedoni, Anedda, Meloni.

Al comma 1, lettera h), capoverso, primo periodo, dopo le parole: alla Costituzione o aggiungere le seguenti: reiterate e.

3. 40. La Commissione.

Al comma 1, sostituire la lettera i) con le seguenti:

i) il primo comma dell'articolo 54 è sostituito dal seguente:

« Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzio-

nali. L'iniziativa di modificazione può essere esercitata anche dal Consiglio regionale o da almeno ventimila elettori. »;

i-bis) all'articolo 54, secondo comma, le parole: « un mese » sono sostituite dalle seguenti: « due mesi »;

i-ter) all'articolo 54, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale. »;

i-quater) all'articolo 54, quarto comma, le parole: « in ogni caso sentita la Regione » sono sostituite dalle seguenti: « e, in ogni caso, d'intesa con la Regione »;

i-quinquies) il quinto comma dell'articolo 54 è abrogato.

3. 50. (nuova formulazione) La Commissione.

Al comma 1, lettera i), dopo il terzo capoverso aggiungere il seguente: Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionali

3. 15. Cherchi, Attili, Carboni, Dedoni, Soro, Anedda, Meloni.

Al comma 1, lettera i), sostituire il quarto capoverso con il seguente:

Se il progetto è stato deliberato dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le Camere approvano il testo senza modificazioni o lo respingono con deliberazione motivata. La deliberazione è comunicata al Consiglio regionale.

3. 32. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Caveri.

Al comma 1, lettera i), sopprimere l'ultimo capoverso

3. 16. Cherchi, Attili, Carboni, Dedoni, Soro, Anedda, Meloni.

Sopprimere i commi 2 e 3.

- 3. 6.** Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 2.

- * **3. 7.** Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 2.

- * **3. 45.** Moroni.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Presidente della Regione con le seguenti: Presidente della Giunta regionale.

- 3. 24.** Boato.

Al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: mozione motivata di sfiducia aggiungere le seguenti: o non approva una mozione di fiducia.

- 3. 3.** Anedda, Migliori, Fragalà, Armaroli, Garra.

Al comma 2, quinto periodo, sopprimere la parola: volontarie.

- 3. 43** La Commissione.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole da: non si applicano fino alla fine del periodo con le seguenti: si applicano al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale qualora il Consiglio, entro trenta giorni, non elegga il Presidente della Giunta regionale.

Conseguentemente, sopprimere il settimo periodo.

- 3. 4.** Anedda, Migliori, Fragalà, Armaroli, Garra.

Sopprimere il comma 3.

- * **3. 8.** Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 3.

- * **3. 46.** Moroni.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: si osservano fino alla fine del periodo, con le seguenti: continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie prevalenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

- 3. 17.** Valducci

Al comma 3, sesto periodo, dopo le parole: introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e aggiungere le seguenti: la disposizione.

- * **3. 25.** Boato.

Al comma 3, sesto periodo, dopo le parole: introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e aggiungere le seguenti: la disposizione.

- * **3. 37.** La Commissione.

Al comma 3, settimo periodo, sostituire le parole: Presidente della Regione con le seguenti: Presidente della Giunta regionale.

- 3. 26.** Boato.

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione Sardegna per l'elezione del Consiglio regionale, limi-

tatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

* **3. 27.** Boato.

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in

quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione Sardegna per l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

* **3. 38.** La Commissione.